

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO

GIUSEPPE CICERO

LE “CONSUETUDINES” DI PATERNÒ
DAL XIII AL XVIII SECOLO

A. A. 1981-1982

INDICE

Capitolo I

1. La più antica menzione delle consuetudini di Paternò – La pergamena dei Benedettini del 1257 **pag. 3**

Capitolo II

1. L’approvazione del 1405 di Bianca di Navarra **pag. 9**
2. Testo e pergamena originali **pag. 13**

Capitolo III

1. La conferma del Conte Francesco Moncada nel 1550, la registrazione del 1579 e l’altra approvazione del 1685 **pag. 19**
2. Trascrizione nel libro dei privilegi della città. Il cosiddetto “Libro Rosso” **pag. 22**

Capitolo IV

1. Ulteriore conferma del 1719 - Il transunto del notaro Palazzolo **pag. 33**
2. Altri manoscritti **pag. 36**
3. Il manoscritto 3.U.80 con il Commentario ivi contenuto e il manoscritto 3.U.156 **pag. 41**

Bibliografia

- Fonti d’Archivio **pag. 46**
Edizioni di fonti **pag. 47**
Storiografia **pag. 48**

Capitolo I

1. La più antica menzione delle consuetudini di Paternò – La pergamena dei Benedettini del 1257.

Un documento del 1356 riporta già una consuetudine di Paternò sulla comunione di beni fra coniugi e figli. Vi si legge: “*ex eodem matrimonio quidam filius extitit procreatus, propter cuius nacionem omnia bona dictorum iugalium inter eos communia sunt, vigore consuetudinis dicte terre*” (Archivio di Stato di Palermo, *Protonotaro*, vol. 5, f. 26)¹.

Questa citazione è di Vito La Mantia - uno dei maggiori studiosi del secolo scorso di consuetudini siciliane – che ne ha sottolineato l'importanza scrivendo testualmente: “Credo conveniente riferire questo documento, che offre la più antica notizia di Consuetudini in Paternò”².

Altri, in verità pochissimi, che in seguito si sono occupati delle consuetudini paternesì, concordano con tale affermazione anche perché hanno fatto quasi sempre riferimento alle opere di La Mantia, riportandone pregi e difetti.

Non pare dubbio, comunque, che prima dell'approvazione regale dell'intero *corpus* di consuetudini che avverrà, come vedremo, nel 1405, qualche consuetudine in materia di ricorrente importanza doveva pur esistere. E la n. 85 del testo approvato³ che ad un certo punto dice *et quia ex commemorazione aliarum consuetudinum seu observancium, que olim in predicta terra pro tempore fuerunt...*, ne sarebbe la conferma se non fosse, come

¹ Il passo si trova alle righe 13-15 di un privilegio di Federico III (barrato con due grosse X) che occupa interamente il recto e per nove righe il verso del foglio.

² *Consuetudini di Paternò*, Palermo 1903, p. XXV.

³ La numerazione a cui a partire da ora si farà riferimento è quella apposta successivamente (XVIII secolo) ai capitoli della pergamena originale del 1405.

tutto il testo delle consuetudini paternesì, quasi interamente traslata da quelle di Catania.

Ma tornando al documento del 1356 bisogna precisare che nonostante l'affermazione di La Mantia esso non è il primo a citare consuetudini di Paternò. Ne esiste infatti un altro del 1257 (antecedente, perciò, non più di cinquant'anni, ma di un secolo e mezzo la codificazione del 1405) che parla non solo di consuetudini ma di consuetudini addirittura "approvate". E fino ad ora non è stato mai considerato in un organico studio sulle consuetudini paternesì.

Si tratta di una pergamena del formato di cm. 27x41 conservata presso le "Biblioteche riunite Civica e A. Ursino Recupero" di Catania. Fa parte dei diplomi del Fondo del Convento dei Benedettini studiati nel 1904 da Carlo Ardizzone che in seguito ne pubblicò il regesto⁴ e venne fatta oggetto di fugace cenno anche da Gaudioso in *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel Regnum Siciliae* (Catania 1952).

Lo stato della pergamena è discreto - risulta danneggiata soltanto in qualche punto per lo più marginale - e se si eccettuano poche zone, la scrittura è interamente leggibile⁵.

Inizia testualmente *Regnante domino nostro Conrado secundo, inclito Jerusalem et Siciliae Rege ac Duce Svevie, existente ejus balio generali in regno Siciliae domino nostro Manfredo, divi Augusti imperatoris Fridirici filio...* e contiene un atto notarile rogato a Paternò dal notaio Giovanni Pietro da Randazzo il 5 giugno 1257, 15a indizione: una donazione a beneficio del monastero di S. Maria di Valle Iosafat della città⁶.

⁴ L'antica segnatura della pergamena era 1.60.H.11 che significava sala 1, bacheca 60, scansia H, documento n. 11; adesso i diplomi sono registrati progressivamente seguendo l'ordine cronologico e il nostro documento è il n. 62.

⁵ Nell'ambito di questo studio il documento, come tutti gli altri manoscritti di maggiore rilevanza esaminati, è stato fotografato e microfilmato per conto dell'Istituto di Storia del diritto italiano.

⁶ Antichissima chiesa, eretta nel 1092 e tuttora esistente, che nell'arco dei secoli è stata fatta oggetto di straordinario numero di concessioni, privilegi e donazioni.

Il donante, Pietro tusco abitante in Paternò, “per la salute dell’anima sua e remissione dei suoi peccati, col consenso dei suoi figli Guglielmo e Giunta”⁷ dona un terreno del valore di 80 tarì al detto monastero. Una parte di questo terreno – continua l’atto – gli era pervenuta dalla divisione fatta con i figli *secundum Paternionis municipii consuetudinem approbatam* ⁸.

È la prima volta – nota Ardizzone – che nei documenti di epoca sveva Paternò viene denominata come municipio, ma - circostanza di gran lunga più importante per l’argomento che qui stiamo trattando - è la prima volta che si parla di consuetudini di Paternò e addirittura approvate.

Siamo - è bene ribadirlo - un secolo e mezzo prima dell’approvazione che si avrà con Bianca di Navarra nel 1405. Ma è meglio precisare subito che se la consuetudine citata in questa pergamena è certamente la prima di cui si ha notizia per Paternò, non è altrettanto certo che l’aggettivo *approbatam* comprovi che sia stata effettivamente approvata, essendo infatti possibile che su questo punto il documento non sia veridico.

Indipendentemente da questo, però, l’aggettivo dimostra in ogni caso e con certezza che questa consuetudine risultava all’epoca redatta in forma scritta: altrimenti l’approvazione, ammesso che non sia mai avvenuta, non avrebbe neppure potuto essere inventata. E quindi la pergamena prova una circostanza (la redazione scritta) finora mai ipotizzata per un’epoca così antecedente alla codificazione del 1405.

Ferma restando, perciò, la forma scritta di questa consuetudine, veniamo ora a considerare l’eventualità di una sua approvazione.

Le consuetudini scritte in circolazione al tempo erano da ascrivere quasi sempre alla iniziativa privata di notai, giudici o

⁷ C. Ardizzone, *I diplomi esistenti nella Biblioteca Comunale ai Benedettini*, Catania 1927, p. 58.

⁸ Queste parole si trovano all’inizio del 10° rigo del testo del diploma.

legum periti che detenevano materialmente una copia della legge cittadina e la interpretavano. Il che ne faceva degli influenti personaggi nel mondo dell'Università e che chi voleva conoscere la legge, ne voleva un'interpretazione o aveva una controversia da cui nascevano dubbi rilevanti per il processo doveva rivolgersi a questi *sapientes*. Il loro prestigio doveva quindi essere grande e probabilmente essi stessi tendevano ad aumentarlo con abili manovre; e quale grande autorità doveva derivarne a uno di essi se fosse girata voce che le leggi che lui deteneva erano addirittura sancite dal monarca! È pertanto probabile che il notaio che redasse l'atto della pergamena, in buona o cattiva fede abbia preso per vera una tale voce e vergato tranquillamente "*consuetudinem approbatam*". Evenienza che in generale non è difficile riscontrare in molti documenti dell'epoca.

Anche se questa risulta la più verosimile, è però d'obbligo considerare pure l'ipotesi che la consuetudine in oggetto, da sola o assieme ad altre, sia stata approvata veramente. E quindi cercare di capire a quale sovrano ascrivere tale approvazione nell'eventualità. Di conseguenza bisogna calcolare che essendo la pergamena del 1257, la consuetudine di cui essa parla è ancora precedente e va collocata attorno al 1220-30⁹ perchè l'atto accenna a una divisione di beni (operata secondo la consuetudine) avvenuta in precedenza fra il donante e i figli. Nel 1257 il donante Pietro tusco, infatti, doveva essere già nella maturità degli anni (lo si evince dalla preoccupazione che ha di salvare l'anima sua e, ancor più, dall'aver due figli in età di prestare il consenso) e pertanto la divisione sarà avvenuta all'incirca 20-30 anni prima della redazione dell'atto di donazione.

⁹ Siamo negli anni della dominazione sveva che va dal 1194 con Arrigo VI al 1258 con Manfredi all'epoca ancora balio generale del Regno e come tale citato nell'intestazione della pergamena.

All'incirca in questo periodo dimorò nel castello di Paternò Federico II di Svevia¹⁰. Perlomeno vi dimorò due volte: attorno al 22 giugno 1221 e, due anni dopo, il 13 giugno 1223. E queste residenze sono storicamente provate, rispettivamente, da due documenti dati dall'imperatore "*apud Paternonem*". Il primo edito da Winkelmann¹¹, il secondo da Huillard Breholles¹².

La presenza del re, quindi, avrebbe potuto rendere più agevole la presentazione da parte dei paternesi di una o più consuetudini e la conseguente personale approvazione del sovrano. E potrebbe, anzi, nascere da precedenti come questo la statuizione che Federico II dettò poi nella *Constitutio Puritatem* secondo cui le uniche consuetudini locali applicabili dai giudici in mancanza di norme regie avrebbero dovuto essere quelle dallo stesso re riconosciute *bonae e approbatae*.

Il calcolo sulla datazione fatto pocanzi ci indica il periodo di Federico II come soluzione più recente, ma non contrasta a che si vada – sempre in ipotesi - più indietro nel tempo. E invero la redazione scritta della consuetudine (fatto più importante e sicuro che prova questa pergamena) potrebbe essere anche spiegata in relazione alla situazione di Paternò negli anni ancora precedenti.

Peraltro, attorno al 1100 molte popolazioni del Nord vennero in territorio paternese, specie dopo le nozze del conte

¹⁰ Il quale, tra l'altro, fece molto probabilmente trasformare in alcuni punti il castello per contemperare la necessità di difesa con quelle di una confortevole, anche se temporanea, residenza (Cfr. S. Di Matteo, *Paternò. 9 secoli di storia e di arte*, Palermo 1976, p. 52).

¹¹ E. Winkelmann, *Acta Imperii inedita saeculi XIII et XIV*, vol. I, Innsbruck 1880, p. 211. Si tratta di un ordine dato allo stratigoto di Messina affinché renda giustizia ad Angelica de Nicotera che ... *sua Nobis questione monstravit... quod Peregrina de Nicotera duas vineas sibi iure patrimonii pertinentes contra iusticiam reddere contradicit...* . Il documento termina: *Data apud Paternonem vicesimo secundo iunii, none indictionis*.

¹² J.L.A. Huillard Breholles, *Historia Diplomatica Friderici secundi*, t. II, parte prima, Parigi 1852, pp. 378-383. Il documento è riferito in una carta giudiziaria relativa ad una causa tra le Chiese e i monasteri di Sorrento da una parte ed i villani dei casali della città dall'altra; nella carta si legge: ... *dominus noster imperator dictam causam domino Henrico de Marra, Magnae imperialis curie Magistro Justiziaro, comisit in modus subscriptum...*; segue il testo del documento di Federico che anch'esso termina: *Datum apud Paternonem, XIII junii, XI indictionis*.

Enrico che utilizzò il castello della città come sua dimora, vi risiedette lungamente con i nobili del suo seguito (in un diploma del 20 maggio 1115, I indizione, si legge: *Ego Comes Henricus... stante me in castello Paternionis in domo mea cum iocunditate, multique de meis fidelibus et baronis circum astantes...*¹³) e per l'amministrazione del grande feudo e della giustizia costituì nel castello una cancelleria dotata di scrivani e segretari (nell'ultimo rigo della citata pergamena è detto: *Ego Arduinus, cappellanus dominis comitis, iussu eius hoc privilegium scripsi*)¹⁴.

¹³ Dal 2° al 4° rigo della pergamena n. 2 del fondo dei Benedettini, adesso alle Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero di Catania. Il documento è in ottime condizioni di conservazione: la antica segnatura era 1.63.A.1; il formato è di cm. 23x44; presenta ancora la seta rossa con la quale era attaccato il sigillo. Il documento fu anche registato da Ardizzone, op. cit.

¹⁴ Mazzaresè-Fardella, (*I feudi comitali di Sicilia dai normanni agli Aragonesi*, Milano 1974) sostiene, però, che il titolo di conte appare legato alla persona di Enrico e indipendentemente da un riferimento a Paternò o ad altro feudo; un titolo adoperato, dunque, come semplice attribuzione pubblica.

Capitolo II

1. L'approvazione del 1405 di Bianca di Navarra.

E qui ci piace riassumere i tempi della Regina Bianca. Torbidi tempi con la venuta dei Martini e con la morte di Martino il Giovane. Bianca, Vicaria del Regno e Signora della Camera Reginale, non potè godere in pace queste prerogative per aspra ambizione dei Baroni, e con particolarità del più ambizioso e prepotente Cabrera; vide il Regno e la Camera in ribellione; costretta a sottomettere con la forza città luoghi e castelli, Baroni e Cavalieri stretti ad essa; Baroni e Cavalieri aderenti a Cabrera... e frattanto nuovi tumulti e nuove uccisioni. Insomma al dolore della morte del marito, parorsi il Cabrera cattivo genio; genio maligno da produrre sollevamenti, rivolte, fatti d'arme e per poco la perdita della Regina. Poi soverchierie dei legati del Re; velleità dello stesso Vicerè. Periodo infausto in Sicilia alla Bianca¹⁵.

Questa pagina di De Benedictis sintetizza efficacemente la travagliata permanenza nell'isola di Bianca di Navarra, la Regina che, all'incirca ventenne, l'11 novembre del 1405, 14a indizione, approvò dal castello di Paternò le consuetudini della città.

Al momento non erano ancora iniziate le aperte sollevazioni dei baroni che però davano segni di inquietudine fin da quando la "Camera Reginale"¹⁶, specie con Bianca, aveva esteso le sue attribuzioni. E forse questi serpeggianti malumori avranno ulteriormente indotto la Regina ad assecondare le aspirazioni delle "Università" con concessioni e privilegi che in definitiva - specie nel caso delle consuetudini - non facevano altro che rafforzare il potere dei proprietari terrieri, dei nobili del luogo o, come diremmo oggi, della borghesia.

¹⁵ E. De Benedictis, *Della Camera delle Regine Siciliane*, Siracusa 1890, p. 33.

¹⁶ Quasi un piccolo Stato nello Stato, un feudo a beneficio delle Regine di Sicilia come dotario o appannaggio. Vi rientrava anche il territorio di Paternò.

Dell'approvazione delle consuetudini giuridiche di Paternò dà notizia il conventuale paternese Placido Bellia nel suo libro manoscritto *Storia di Paternò*¹⁷. Opera che ha poco di originale e a detta del Savasta¹⁸ è rifatta su quella di un altro studioso, P. Onorato Colonna, che scrisse il *Compilato Storico della Città di Paternò*, manoscritto che già nel 1900 non si trovava più dove avrebbe dovuto e cioè nella biblioteca del Convento dei P.P. Cappuccini di Paternò.

Nell'impossibilità di consultare quest'ultimo (non senza averne effettuato qualche infruttuosa ricerca) accontentiamoci della cronaca del Bellia che al capitolo XIII, intitolato *La regina Bianca fa residenza in Paternò, a cui dà alcune particolari leggi, e la chiama terra di sua camera*, testualmente riferisce: "Bianca... preferì Paternò per suo soggiorno da Regina, mentre visse Martino, e da reggente. Essa abitò questo castello che aveva ristorato il conte Ruggeri, da cui dettò quelle leggi che tuttora sono in vigore e che col nome di Costituzioni della Regina Bianca in pergamena si conservano nell'archivio dei notari defunti. Incominciano *Blanca Dei gratia Regina Siciliae notum fieri volumus...* e terminano *Datum in turri terre nostre Paternionis per nobilem Gabrielem de Fauda Cancellarium et nostrum majorem Cancellarium. Anno incarnationis Dominis 1405; mense Decembris, die undecimo mensis ejusdem 14 indicionis. La Regina*".

In questo passo vanno annotati alcuni errori, forse opera dello scrivano che trascrisse questa copia dall'originale, dei quali né La Mantia - che pure lo ha citato¹⁹ - né altri hanno riferito. Due sono di lieve entità (il nome e il titolo del Cancelliere della

¹⁷ Breve volume composto di 169 pagine del formato di cm. 21x14, tuttora conservato nell'archivio Comunale di Paternò. È stato edito da A. Cunsolo e B. Rapisarda, *Note storiche su Paternò*. Vol. 2°, Paternò 1976, pp. 5-142.

¹⁸ *Memorie storiche della città di Paternò*, Catania 1905, parte I, p. 84.

¹⁹ *Consuetudini di Paternò*, cit., p. 26.

Regina riportati come *De Faudo* anziché *De Faulo* e *Majorem Cancellarium* anziché *Majorem Camerarium*) mentre il terzo indica come mese dell'approvazione dicembre anziché novembre.

Altra menzione dell'approvazione la troviamo in una petizione che Michelangelo Moncada fece a favore della città nel corso di una lunghissima causa che i paternesì avevano intentato al Regio Demanio.

La supplica si trova negli atti della Corte Giuratoria di Paternò conservati presso la locale "Biblioteca Comunale G.B. Nicolosi"²⁰ e vi è detto: "La Serenissima Regina Bianca perseguitata dal conte Enriquez di Caprera, in detta prenominata Città trovò l'asilo, nella quale fece una sua lunga residenza e diede nell'anno 1405 alla detta città scritte le Municipali leggi...".

La petizione risente dell'enfasi oratoria. La regina, infatti, nell'anno in cui sancì le Consuetudini non può dirsi ancora così perseguitata da ricevere addirittura asilo in Paternò. Invero le pretese e le conseguenti battaglie del Conte Cabrera iniziarono quando, nel 1409 e nel 1410, morirono prima Martino il Giovane e poi Martino II, rispettivamente marito e suocero di Bianca, avvenimenti che la resero più vulnerabile politicamente e militarmente e crearono il cavillo al Cabrera per accampare – quale Gran Giustiziere del Regno – pretese sul governo.

Altra notizia dell'approvazione si può trovare nel primo capitolo delle Consuetudini di S. Maria di Licodia che si intitola per l'appunto: *Della Confermazione Delle Consuetudini di Paternò per la Regina Bianca*. Vi si legge testualmente: "Quando Paternò con altre città e terre della Sicilia della Camera Reginale nel tempo che ni era Signora la Regina Blanca Primogenita di Navarra, li fur presentati per parti dell'Università di Paternò certe Consuetudini composti per lo tranquillo stato e comodo di essa

²⁰ Vol. 1752 – 3, 1° indizione, ff. 309-313.

Università con supplicarla si degnasse quelle accettare, ratificare e confermare, la qual supplica benignamente di essa Regina intesa, e fatta diligentemente esaminata per il suo Consiglio Le Consuetudini a Lei presentate ritrovandoli consoni alla ragione e confarsi al tranquillo stato ed al comodo di essa sua Università nell'anno del Signore 1405 a l'11 di novembre dell'indizione 14 per pubblico instrumento sotto scritto di sua propria mano e munito del suo regal sigillo di sua certa scientia, nelle terre di Paternò dove soleva stare in perpetuo le accettò e ratificò²¹.

L'approvazione delle Consuetudini paternesì non è un avvenimento isolato e va inquadrato nel più vasto fenomeno che vide nel XIV secolo tutte le più importanti città di Sicilia chiedere e ottenere l'approvazione delle loro Consuetudini da parte dei Re aragonesi. E queste iniziative sono frutto dell'esigenza della borghesia di ritagliarsi potere nell'ambito dell'*Universitas* tramite norme a protezione dei propri interessi economici.

Se per gli animi semplici il privilegio dell'approvazione passa come un onore concesso a tutta la città tanto meglio²², ma nei testi di Consuetudini troveremo raramente capitoli riguardanti il diritto pubblico oppure utili alla città nel suo complesso mentre si rinverranno sempre norme a tutela della proprietà terriera, sulla successione ereditaria, sui rapporti patrimoniali all'interno della famiglia, sulla prelazione e così via. Nelle città più grandi vengono asserviti a queste esigenze *doctores* che hanno capacità e cultura giuridica per redigere testi originali mentre quelle più piccole si regolano copiando un testo già redatto e approvato per una più importante; ed è questo il caso di Paternò che si rifece quasi totalmente alle Consuetudini di Catania²³.

²¹ Archivio di Stato di Catania, fondo Benedettini, vol. 12, *Consuetudini ed osservantii circa l'administratione della giustitia all'inquilini del Monastero di S. Maria di Licodia nelle lor cause civili*, p. 1.

²² Cfr. M. Bellomo, *Società e istituzioni in Italia tra Medioevo ed età moderna*, Catania 1977, pp. 179-230.

²³ Approvate da Re Ludovico il 7 dicembre del 1345.

2. Il testo e la pergamena originali

Tutti i testi consuetudinari approvati in Sicilia in epoca aragonese possono ricondursi a quelli di poche città dai quali furono copiati, a volte anche indipendentemente dalla vicinanza geografica o dai rapporti commerciali o politici intercorrenti.

Pur contenendo alcuni capitoli traslati da Messina e Siracusa, il testo di Catania costituisce uno dei ceppi originari e da esso derivano – come asserisce La Mantia - le Consuetudini di Castiglione, Vizzini, Santa Maria di Licodia e quelle di Paternò che godono di maggiore considerazione in quanto sono le uniche redatte in lingua latina mentre le altre sono in volgare. Inoltre dalle paternesì sono state anche traslate le Consuetudini di S. Maria di Licodia per come dichiarato all'inizio delle stesse²⁴.

Sulla quasi identità dei testi paternesì e catanesi ebbe a esprimersi il canonico Rosario Gregorio scrivendo: “Le consuetudini di Paternò e Catania combinano... non vi ha se non una piccola mutazione che al Patrizio di Catania si sostituisce il Bajulo²⁵ di Paternò”²⁶.

²⁴ Una copia delle Consuetudini licodiesi è nell'Archivio di Stato di Catania, fondo benedettini vol. XII, *Consuetudini ed osservancii...* cit.; volume manoscritto, cartaceo, delle dimensioni di cm. 18x26,5 datato 8 giugno 1749 e composto di 112 pagine di cui 95 scritte (la numerazione ad un certo punto subisce un salto di 9). Se ne riporta l'intestazione e parte del I capitolo dove si fa riferimento esplicito alle norme di Paternò: *Consuetudini ed osservancii circa l'administratione della giustizia all'inquilini del Monastero di Santa Maria di Licodia nelle lor cause civili, estratte dal libro delli consuetudini di Paternò, olim ratificati e confirmati dalla Regina Blanca Signora di Paternò, e dopo dal Principe di Paternò D. Francesco di Moncata... Di queste Consuetudini ed osservantii essendo l'administratione delle cause civili in Licodia del Rev. Abbate di Santa Maria di Licodia e di San Nicolò La Rena, e di suoi ufficiali, ed essendo il Monastero di Licodia e li suoi feghi nel territorio di Paternò, acciocchè l'administratione della Giustizia alli me inquilini di quanto può spettare alle cause civili che puon tra lor succedere sia conformi alli statuti delle leggi ed a queste Consuetudini fondati già sopra le leggi, ho dal libro di esse consuetudini cassato quanto ho per l'esperienza giudicato essere a ciò necessario, e distintamente al mio possibile scrittolo a memoria di futuri con alcune osservantii conforme alla ragione, e che s'osservaranno d'ogni intorno.*

²⁵ Il Bajulo (Patrizio per Catania) è una parola che si riscontra molte volte nel testo; indica un pubblico ufficiale o giudice con compiti anche esecutivi in materia civile. Il *Vocabolario Siciliano etimologico*, Palermo 1785, riporta: “Bagghiu: ufficiale birro, che tiene carcerato o carcerà il bestiame per danno fatto all'altrui potere”.

²⁶ Annotazione citata da V. La Mantia (*Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900, p. CLXXXII) in relazione alla copia di consuetudini paternesì nel Ms. Qq.F.55 della Biblioteca Comunale di Palermo. Nel silenzio dello studioso sembrerebbe che l'annotazione dovesse trovarsi negli stessi fogli del

L'affermazione, sicuramente esatta, non mette però in risalto qualche altra lieve differenza: per esempio le parole "terre" e "civitatis" sono usate esclusivamente la prima per Paternò e la seconda per Catania e consuetudini che nel testo paternese occupano ognuna un capitolo a parte, in quello catanese sono raggruppate sotto una sola rubrica e viceversa.

Più rilevante è poi il fatto che rispetto al testo catanese qualche consuetudine di Paternò si riscontra profondamente cambiata oppure non si riscontra affatto. Sono i casi della n. 34, *De vendicione rerum debitoris*, che statuisce una procedura diversa; della n. 48, sulla misurazione delle vettovaglie, che non è dato riscontrare in Catania così come la n. 85 sul divieto di far entrare mosto o vino da altri territori. Quest'ultima poi, a dimostrazione di essere stata innestata in un corpus estraneo è collocata proprio alla fine, dopo la consuetudine *De observacione dictarum consuetudinum* che a rigore di logica dovrebbe chiudere la codificazione.

I compilatori del testo paternese dunque, pur copiando, non hanno potuto non tener presente qualche peculiare esigenza della comunità e hanno inserito alcune modificazioni che nei sessant'anni trascorsi dalla compilazione catanese si erano venute consolidando. Contemporaneamente hanno eliminato qualche istituto che non trovava rispondenza nel contesto sociale di Paternò - ai tempi non più di un borgo - come per le consuetudini *De creatione notariorum publicorum*, *De honore servando in officio Iudicatus* e *De ductu currium*²⁷.

Escluso, comunque, qualche altro caso ancora di variazione o elisione - per buona parte dei rimanenti capitoli, anche quando cambia qualche parola o qualche periodo, la sostanza della norma rimane identica in entrambe le codificazioni. E a ciò si deve

transunto ma non è così, nè La Mantia dice da dove la trae precisamente. Porrà rimedio all'omissione nell'edizione del 1903 delle *Consuetudini di Paternò* dove afferma che questa nota del Gregorio si rinviene nel Ms. Qq. F. 58, f. 82 della Biblioteca Comunale di Palermo.

²⁷ Quest'ultima, pur mancando nel testo originale, la troviamo però inserita in qualche transunto.

aggiungere che alcune consuetudini catanesi furono in vigore anche nelle città e territori circostanti prima ancora che questi si facessero approvare le proprie. Il catanese Cosmo Nepita – noto giurista vissuto nel XVI secolo²⁸ - parlando del diritto di “protomisi”²⁹ ebbe a scrivere, infatti, che questa consuetudine *...non tantum viget in nostras civitate et eius territorio et in terra et territorio Iacis, et etiam in terra et territorio Paternionis, Adernionis, et Mottae, in civitate Randatii, quae nostris consuetudinibus reguntur...*³⁰.

Fatte queste considerazioni sul testo originale delle consuetudini paternesi, passiamo a trattare della pergamena che lo contiene.

Sono rarissime le città siciliane che ad oggi possono vantare l'esistenza del codice originale e tra queste vi sono Paternò e Caltagirone³¹. Quasi ovunque, infatti, questi originali manoscritti non esistono più. Così è per Catania dove si presume che la pergamena andò distrutta nell'incendio dell'Archivio Comunale del 1849; per Patti e Lipari i cui archivi furono devastati dalle invasioni del 1544; per Siracusa, dove la pergamena si disperse

²⁸ Fu anche professore di diritto in Catania e giudice della Magna Regia Curia. Inoltre se è lui il dr. Cosmo Nepita di Catania di cui parla l'Alessi nella sua opera manoscritta *La perla politica attorno le rive del Simeto* riferita da Savasta (op. cit. p. 346), sposò la nobile paternese Donna Isabella Cardonetto.

²⁹ Istituto che corrisponde all'odierna prelazione. In Sicilia tutte le consuetudini lo ammettevano a beneficio dei parenti e dei vicini; diversi però erano da città a città i termini concessi per l'esercizio. Per Paternò gli aventi diritto potevano recuperare il bene venduto *... infra annum, mensem, edomodam et diem a die publice bannicionis in antea numerandos* (Testo originale delle consuetudini, Cap. 52 *Infra quod tempus competat jus prothimios*); se poi erano assenti e ritornavano entro sei mesi, venivano restituiti nel termine. Per Catania i termini erano diversi.

³⁰ *Cosmi Nepitae Siculi catinensis iurisconsulti eximii Iudicis M.R.C. e Protonotarij Regni, et de Consilio Suae Catholicae Majestatis In Consuetudines Clarissimae Civitatis Catinae, ac totius fere Sicilie Regni Commentaria, una cum Consuetudinibus privilegio fori, ac Almi Studij eiusdem Civitatis reformatione numquam impressis, Panormi 1594, p. 276.* Il passo è riportato anche da La Mantia (*Antiche consuetudini...cit.*, p. CLXXVIII).

³¹ Le consuetudini di Caltagirone furono approvate da Federico III in Castrogiovanni il 15 ottobre del 1299 (non settembre come riferisce erroneamente La Mantia in *Antiche Consuetudini... cit.*, p. CCLXIX). La pergamena originale, all'epoca della ricognizione effettuata dai figli del La Mantia, era presso l'Archivio Comunale della città mentre attualmente (pur facendo ancora parte del fondo di detto Archivio) si trova in deposito temporaneo nei magazzini del “Museo Civico L. Sturzo” di Caltagirone in condizioni che però potrebbero deteriorarla ulteriormente. Il grosso sigillo e il nastro che lo lega alla pergamena sono ancora intatti.

per incuria; per Piazza Armerina, Agrigento e via di seguito. Ecco perché, nella stragrande maggioranza dei casi, di questo generale fenomeno consuetudinario abbiamo solo una conoscenza indiretta attraverso transunti di epoche successive e principalmente tramite raccolte di consuetudini e privilegi fatte eseguire da molti comuni attorno al XVI – XVII secolo e che si sono conservate fino ad oggi³².

Se questa è la situazione generale, Paternò è in una posizione singolare e quasi eccezionale. Perfettamente al contrario delle altre città siciliane, infatti, non possiede più il libro dei privilegi e vanta invece l'esistenza del diploma originale.

Nel 1900 La Mantia era ancora convinto che l'originale codice fosse andato distrutto o smarrito³³ ma in seguito ne individuò l'esistenza presso l'Archivio provinciale di Catania e nel 1903, in Palermo, per i tipi di Giannitrapani, pubblicò integralmente per la prima volta le *Consuetudini di Paternò*³⁴.

Attualmente il codice si trova ancora nell'Archivio di Stato di Catania e per le notizie che è dato conoscere si può anche ricostruire il modo in cui vi è arrivato:

Nel 1719 Alessandro Moncada lo rinviene fra le vecchie carte del defunto padre e assieme ai Giurati della città lo consegna a un notaio affinché lo depositi tra i suoi atti. In seguito, alla morte del notaio, la pergamena assieme alle altre minute passerà all'Archivio provinciale, oggi Archivio di Stato³⁵.

Che l'originale codice si trovasse nell'*Archivio dei notari difunti* è riferito anche dal Bellia già nel 1808 mentre in

³² Raccolte correntemente denominate libri rossi, verdi, etc. (il fenomeno verrà affrontato più dettagliatamente nel capitolo III).

³³ Lo afferma in *Antiche consuetudini...* cit., edito in quell'anno, nonostante avesse già compiuto (circostanza comprovata dalla citazione di qualche altro manoscritto ivi conservato) un'ispezione presso l'Archivio Provinciale di Catania.

³⁴ Da questa prima edizione due studiosi locali hanno effettuato una traduzione in italiano. (B. e A. Rapisarda, *Consuetudini di Paternò*, Paternò 1972)

³⁵ Del rinvenimento e del deposito del 1719 si tratterà specificamente nei prossimi capitoli.

precedenza sarà stato depositato nell'Archivio della città di Paternò, così riporta infatti Michelangelo Moncada nella sua petizione del 1754³⁶.

La pergamena, o meglio il fascicolo di pergamene, con le originali Consuetudini passò dunque all'Archivio Notarile inserito nel bastardello dell'anno 1719 del notaio Palazzolo, precisamente dal foglio 223 fino al 234 (i fogli della pergamena non hanno una numerazione originale e presentano soltanto quella apposta dal notaio)³⁷.

Prima ancora di essere individuata dal La Mantia la pergamena era stata fatta oggetto di approssimativo e a volte impreciso esame dell'archivista Giuseppe Garofalo nel 1896 ed era stata stralciata dal volume che la conteneva e conservata a parte per la sua importanza storica, scientifica e pure estetica, visto che risulta scritta e miniata con grande cura ed eleganza.

Rappresenta uno dei documenti più preziosi dell'Archivio di Stato di Catania e dopo le ispezioni e la riproduzione in microfilm effettuate per questo studio è stata finalmente collocata bene in vista in una bacheca all'ingresso.

E' composta da sei pergamene, delle dimensioni di cm. 29,5x43 ciascuna, piegate in mezzo e legate in modo da formare un fascicolo di dodici fogli. Le condizioni sono nel complesso molto buone e si rileva soltanto una traccia di umidità nella parte superiore e una lacerazione di alcuni centimetri presente in corrispondenza in tutti i fogli ma che non intacca mai la scrittura. Il testo pertanto risulta interamente leggibile.

Il primo foglio del codice non è scritto, nel recto si riscontra soltanto, in alto a destra, l'annotazione della presentazione che ne fu fatta nel 1579 alla Curia delle Cause Civili di Paternò.

Nel recto del secondo foglio – numerato 224 – inizia il testo vero e proprio delle Consuetudini con ricche ed eleganti

³⁶ Sia il passo del Bellia che quello del Moncada sono stati già riportati al paragrafo 1.

³⁷ Archivio di Stato di Catania, fondo Notarile, I versamento, 13 – 3046.

miniature. La “B” di *Blanca* occupa buona parte della pagina su un fondo viola sormontato da una corona ed è miniata in oro con colori e simboli araldici del regno di Navarra casa di Evreux cui apparteneva Bianca. Ai lati fregi di vari colori e in basso, in una medaglia a rombo con sfondo rosso, è raffigurato il castello di Paternò da cui venne approvata la codificazione.

Dopo l’intestazione³⁸ e la frase *Hec sunt Consuetudines terre Paternionis* riportata due volte forse per errore di chi redasse il documento, inizia la serie dei capitoli che sono 87. Originariamente non sono stati numerati e la numerazione visibile a margine di ognuno di essi con inchiostro nero è successiva. Tutte le rubriche sono in rosso. I capitoli all’inizio dei capitoli sono invece alternativamente in blu e in rosso mentre la rimanente scrittura è in inchiostro nero. I caratteri sono gotici. Ogni pagina è composta di trentaquattro righe ad eccezione della penultima che ne ha trenta e dell’ultima che ne ha cinque ed è possibile intravedere ancora tracce della rigatura dei fogli.

Questa precisione e accuratezza nel compilarlo conferiscono nell’insieme grande bellezza ed eleganza al documento che termina con due sottoscrizioni autografe di Bianca che si firma *La Reyna*, intercalate dalla data di approvazione e dall’indicazione del suo cancelliere.

Immediatamente dopo la seconda firma di Bianca segue, in tredici righe di scrittura corsiva in nero, la ratifica di Francesco Moncada del 1550 con la sottoscrizione autografa dello stesso principe e subito dopo la traccia di un sigillo che potrebbe essere della regina o del Moncada perché entrambe le conferme parlano di un sigillo che le corrobora³⁹.

³⁸ *Blanca Dei gracia regina Sicilie etc. Notum fieri volumus universis, tam presentibus quam futuris, quod pro parte Universitatis terre Paternionis nostrorumque fidelium fuerunt presentata nuper in Curia nostra Consuetudines terre ejusdem, distincta per capitula, continencie subsequentis.*

³⁹ Stante la coincidenza con la fine del testo del Moncada è probabile che si tratti della traccia del suo.

Capitolo III

1. La conferma del conte Francesco Moncada nel 1550, la registrazione del 1579 e l'altra approvazione del 1685.

Un secolo e mezzo dopo l'approvazione di Bianca le Consuetudini furono presentate dai Giurati della città al signore dell'epoca Conte Don Francesco Moncada affinché le ratificasse e confermasse nuovamente. Cosa che egli fece l'11 maggio 1550 non senza precisare di far salvi in tutto e per tutto i suoi diritti⁴⁰.

Per come si è appena visto, la conferma del Moncada - sottoscritta dal principe che vi appose pure il suo sigillo - è riportata in scrittura corsiva nera, adesso alquanto sbiadita, proprio alla fine del testo della pergamena originale. Si ritrova trascritta in qualcuna delle copie manoscritte che nel tempo sono state fatte delle Consuetudini paternesi e quando non trascritta integralmente è comunque sempre richiamata⁴¹. E' stata edita per la prima volta da La Mantia⁴².

⁴⁰ La famiglia Moncada signoreggiò su Paternò per alcuni secoli a partire dal 1456, quando con abile manovra Guglielmo Raimondo ne acquistò i territori. In effetti era stato nominato procuratore da Re Alfonso affinché dagli Speciale acquistasse la città per il Demanio, ma doveva godere di tale prestigio e autonomia che riuscì ad acquistarla per sé. L'operazione costò al nobile 24.000 fiorini e ai paternesi la sottomissione da un barone a un altro invece che del desiderato ritorno al Demanio. (Cfr. Savasta op. cit., pp. 196-198).

⁴¹ Il testo della conferma è il seguente: *Nos Don Franciscus de Moncata, comes Adernionis, Calatanixetae, Augustae ac dominus terrarum Paternionis et Mottae S. Anastasie etc. cunctis notum fieri volumus quod cum magnifici Antonius Garofalo, Antonuezius de Forte, Lactantius Caiula et Franciscus de Rocco Iurati ad praesens universitatis dictae terrae nostrae Paternionis, nomine eiusdem universitatis et civium fidelium nostrorum, presentaverint nobis Consuetudines eiusdem terre distinctas per Capitula, continentie precedentis, concessas per quondam serenissimam reginam Blancam felicitis recordationis, et proinde supplicaverint humiliter quotenus easdem acceptare, rathificare et confirmare dignaremur; attento eorum supplicatione per nos benigniter admissa, censentes predictas Consuetudines, diligenter per nos prius examinatas, esse rationi consonas, in eiusdem terre et fidelium nostrorum tranquillum statum et commodum redundare, eas iuxta earum seriem continentiam et tenorem de certa nostra scientia deliberate et consulto acceptamus et pleno favore nostro confirmamus, iuribus tamen Curie nostre in omnibus et omnia semper salvis. Ad huius autem confirmationis nostre robur perpetuo valitur presens testimonium redigi iussimus, manu nostre propria subscriptum et sigillo nostro firmiter roboratum in eadem terra nostra Paternionis, die 11 mensis maji 8 Ind. 1550.* Seguono la firma e, al rigo sotto, le parole: *Illustris Dominus Comes mandavit mihi Ioanni Dominico delle Scale* che forse è il nome di chi venne incaricato di redigere il testo di conferma.

⁴² *Consuetudini di Paternò*, cit., p. XXVII.

Forse, dopo 145 anni dall'emanazione, l'osservanza delle Consuetudini si era attenuata e ne fu chiesta la conferma per rinverdirne la vigenza. Tuttavia l'approvazione avvenne in blocco, senza mutare una sola virgola del testo, tanto che non si ritenne neppure opportuno redigerne uno nuovo.

È strano che nel frattempo non fossero insorte esigenze giuridiche aventi forza di modificare o abrogare qualche consuetudine, specie a osservare che quando la codificazione era stata originariamente traslata dal testo catanese – vecchio di soli sessanta anni – furono apportate modifiche che seppure di non ampia portata erano pur sempre il segno di un adeguamento.

Tutto ciò fa dunque ritenere che quella del Moncada fu un'approvazione formale: un vuoto e ostentato atto di rinnovo di graziosa, quasi regale, liberalità a cui si atteggiò per dare un tono più elevato alla sua immagine pubblica e aumentarne il prestigio; forse nella consapevolezza che da lì a qualche anno avrebbe ricevuto il titolo di principe⁴³.

Ventinove anni dopo la conferma del Moncada - il 2 aprile del 1579, 7a Indizione - il testo delle Consuetudini venne presentato e registrato nella Corte delle Cause Civili di Paternò.

Si sconosce il motivo di questa registrazione. Forse avvenne per ottemperare a qualche prammatica regia oppure perché la pergamena fu utilizzata in qualche giudizio pendente innanzi alla Corte (evenienza che si riscontra con certezza per le Consuetudini di Caltagirone dove alla fine della pergamena originale è esplicitamente annotata l'utilizzazione giudiziaria che se ne fece in due occasioni⁴⁴).

⁴³ Il titolo gli venne concesso da Re Filippo II nel 1565 e fu reso esecutivo nel 1567 poco dopo la sua morte (G.A. Lengueglia, *Ritratti della prosapia et Heroi Moncadii nella Sicilia*, vol. II, Valenza 1657).

⁴⁴ *Presentatum Cathine in iudicio Magnae Curie... pro iudice Jacobo de Rinerio in questionibus quas habet cum Raymundo de Villaraguto e Presentatum in iudicio pro parte domini Francisci Scarpe militis in questione quem habet cum domino Deodato...* (per la collocazione della fonte v. nota n. 31).

L'annotazione dell'avvenuta registrazione sta nel primo foglio del fascicolo originale ed è del seguente tenore: *Presententur et registrentur penes acta. Hjeronimus Stilla Iudex civilis. Die secundo Aprilis, 7a Indictionis 1579. Presentate sunt in Curia causarum civilium civitatis Paternionis, et fuerunt registrate penes acta, de mandato.*

Anche questa registrazione, come la conferma del Moncada, è citata in quasi tutte le altre copie manoscritte.

Infine, un'altra approvazione si ebbe nel 1685 ad opera del Principe Ferdinando Aragona Moncada⁴⁵.

Il capitolo relativo era contenuto nel libro dei privilegi. La città chiese questa volta che venissero ratificati: ... *li suoi particolari Statuti... concessi per la felice memoria della serenissima Regina Blanca olim padrona di detta città quali dopo foro confirmati per l'ecc.mo signor Principe D. Francesco... e non solamenti detti Statuti... ma tutti altri privilegi, observantie, consuetudini, capitoli, gratie, preheminenze, iurisdictione, liberalità, immunità et executioni....*

Fu dunque una conferma di privilegi molto vasta e non specificamente limitata alla codificazione del 1405; ecco perché non se ne fa menzione in nessun altro transunto delle Consuetudini.

Il motivo ufficiale della richiesta è stavolta espressamente sottolineato: ... *li quali [Statuti, privilegi, etc.] benché per il passato siano stati osservati, nondimeno a maggior cautela, quotenus opus sit, da parte delli suddetti cittadini suoi fedelissimi vassalli si supplica Vostra Eccellenza resti servita confirmare, roborare et ratificare...⁴⁶.*

⁴⁵ Signore di Paternò dal 1673 al 1713.

⁴⁶ Questo capitolo, assieme a qualche altro contenuto nel libro dei privilegi di Paternò, fu edito da La Mantia in *Consuetudini di Paternò* cit.. E fu una fortuna, visto che oggi detto libro, nella quasi totalità, non è più reperibile.

2. Trascrizione nel libro dei privilegi della città. Il cosiddetto “libro rosso”.

Tra il XVII e XVIII secolo le Consuetudini di Bianca vennero trascritte nel libro dei privilegi della città, una raccolta che conteneva in ordine cronologico concessioni, onoranze e privilegi di cui nel corso degli anni l'*Università* di Paternò era stata fatta oggetto.

Nel periodo in esame la pratica di far copiare in un unico volume tutti i privilegi ricevuti nel tempo fu comune alle più importanti città del Regno ed è grazie ad essa che nella maggior parte dei casi noi abbiamo conoscenza delle codificazioni consuetudinarie approvate in epoca aragonese. Quindi, prima di passare al libro di Paternò, è opportuna una sommaria esposizione del fenomeno considerato nella sua dimensione generale.

Così come nel XIV secolo l'approvazione regia delle Consuetudini cittadine era stata voluta e sollecitata dai nobili e in generale da coloro che da una codificazione scritta ed approvata traevano maggior tutela dei propri interessi economici, anche adesso sono i notabili della città ad avere maggiore interesse alla redazione di queste raccolte ufficiali di concessioni. Grazie ad esse, infatti, seppure con l'obiettivo apparente di corroborare l'indipendenza dell'*Università*, si rivitalizzano antiche situazioni di privilegio e si mettono in ordine le nuove.

Invero in questo periodo storico le città vanno conquistando una certa autonomia ma la maggiore autonomia politica e principalmente economica la conquistano i notabili che ne gestiscono le sorti e che pure in quest'occasione riescono a pilotare il fenomeno in ragione dei loro interessi. E notari e giurisperiti che all'epoca dell'approvazione delle consuetudini avevano manipolato la materia rimaneggiando e riordinando norme - scritte e non - in modo da renderle confacenti a

determinati interessi⁴⁷, risulteranno di nuovo preziosi anche per la redazione dei “*liber privilegiorum*”.

Nella scelta dei privilegi da inserire o eliminare, perciò, assieme a un innegabile intento riordinatore se ne registra uno di revisione tutt’altro che disinteressato⁴⁸ anche se ciò toglie poco al grande valore storico di questi documenti dai quali apprendiamo, oltre alle antiche consuetudini, buona parte degli usi e della storia delle singole città e del Regno nel suo complesso.

Tutte le principali *Universit * dell’isola fecero compilare uno o pi  volumi di privilegi e tra quelli esistenti in Sicilia si citano: per Palermo il volume trascritto nel 1469 che ha per titolo *Privilegia Urbis Panormi*⁴⁹; per Trapani il *Rollus Consuetudinum, observantiarum, privilegiorum, litterarum regiarum, viceregiarum, ordinationum omniumque stabilimentorum Invictissimae Civitatis Drepani* del 1601⁵⁰; per Caltagirone il *Liber Privilegiorum Capitulorum, Graciorum, Immunitatum et Consuetudinum civitatis gratissimae Calatageroni...* trascritto nel 1590⁵¹; per Mistretta le *Copie di Capitolazioni e Privilegi di questa Universit * ed il *Registro dei privilegi dal 1405 al 1632*⁵²; per Agrigento il *Libro di tutti li privilegi, Consuetudini e*

⁴⁷ Nell’introduzione delle Consuetudini di Caltagirone   espressamente dichiarato: “*Incipiunt Consuetudines terre Calatageroni quas Universitas terre ipsius per vivos utique sapientes et iurisperitos terre ipsius, per Universitatem eandem ad hoc electos, ex diuturnis moribus ipsius terre antiquisque Consuetudinibus compilavit subtraendo superflue, et addendo necessaria, et iniquitates que eis inerant protinus corrigendo...*” (dalla pergamena originale). E lo stesso   detto in quelle di Siracusa: “*Fridericus Dei gratia Rex Siciliae... notum fieri volumus... quod Iurati civitatis Syracusarum... ostenderunt et praesentaverunt in scriptis nostrae celsitudini quasdam consuetudines civitatis eiusdem... cassatis tamen antiquatis et cessantibus omnibus aliis consuetudinibus, quibus predicta Universitas dictae civitatis Syracusarum retroactis temporibus utebatur*” (dal testo di consuetudini trascritto ai ff. 169–186 vol. I del “*Liber Privilegiorum*” esistente nella Biblioteca comunale di Siracusa).

⁴⁸ A Siracusa i primi due volumi ufficiali redatti nel XVII secolo avevano tralasciato tanti e tali privilegi che circa centocinquanta anni dopo Cesare Caietani ne scrisse un terzo significativamente intitolato “*Index Privilegiorum et Diplomatum nobilis et fidelissimae Syracusarum urbis, chronologico ordine digestus, cum inserzione eorum quae neque in primo neque in secundo volumine erant regesta sed originaliter in arca VII clavium nostri huius Bulenterii asservabantur... Liber tertius opera et studio comitis Caesaris Cajetani...*”.

⁴⁹ Palermo, Biblioteca Comunale, segn. Qq.H.125;   il famoso *Codice Speciale* ricchissimo di miniature.

⁵⁰ Trapani, Museo Regionale “Pepoli”.

⁵¹ Caltagirone, Biblioteca Comunale “E. Taranto” (in deposito temporaneo).

⁵² Mistretta, Archivio Storico del Municipio.

particolari ordinationi di questa magnifica città di Girgento... del 1634⁵³; per Piazza Armerina il volume che non ha un titolo specifico ed è denominato libro delle Consuetudini e Privilegi⁵⁴; per Enna il *Codice diplomatico della città di Castrogiovanni, 1446 – 1818*⁵⁵.

Generalmente questi volumi hanno premesso un indice dei capitoli e vi sono poi trascritti (copiati da unica mano a partire dal più antico, che spesso è quello relativo all’approvazione delle consuetudini con esse stesse ricopiate) tutti i privilegi fino all’ultimo in ordine di tempo all’epoca della confezione del libro. Gli altri fogli – originariamente lasciati in bianco – venivano in seguito riempiti man mano che nel corso degli anni la città andava acquisendo altre concessioni. Talvolta veniva anche inserito un transunto già esistente del documento che si voleva tramandare, oppure - quando se ne aveva la disponibilità (normalmente per i documenti più recenti) - l’originale stesso.

Il nome con cui questi libri vengono indicati è raramente quello ufficiale, forse perché troppo lungo; più frequentemente vengono chiamati “Libro dei privilegi” o alla latina “Liber Privilegiorum”, oppure, molto più spesso e in gergo corrente, libro rosso, verde, etc. a seconda del colore della copertina.

Il titolo completo del libro dei privilegi di Paternò era *Libro delli Privilegii, concessioni, note ed onoranze a favore della fertilissima città di Paternò* e la sua denominazione corrente “Libro Rosso”, dal colore, appunto, della copertina. Era composto di 129 fogli e le Consuetudini del 1405 vi erano copiate nei primi dodici, distinte in 77 capitoli. Era premesso al libro un indice dei documenti e quelli copiati erano trascritti con scrittura del XVII secolo. Dal foglio 91 in poi, invece, tutti i documenti erano originali ed arrivavano fino al XVIII secolo. Annesso al libro

⁵³ Agrigento, Museo civico.

⁵⁴ Piazza Armerina, Biblioteca Comunale.

⁵⁵ Enna, Biblioteca e discoteca comunale, segnatura Ms.C.1.

c'era pure un altro volume di circa 100 fogli dal titolo *Istruzioni segreziali della città di Paternò e sua comarca* che conteneva ordini e capitoli diversi.

Queste notizie le apprendiamo da La Mantia⁵⁶ in quanto il libro rosso di Paternò non esiste più. E nell'Archivio Comunale della città, che avrebbe dovuto custodirlo, oggi non esiste altro che una copertina e due lettere del 1714 con firma autografa del Re Vittorio Amedeo. La copertina è foderata in pelle di colore rosso, alquanto sbiadito, misura cm. 34,5x25,5 e porta imprese sul dorso in lettere dorate le parole *Privilegi – Concessioni – Ordini - Note ed onoranze della fertilissima città di Paternò*. Solo questo rimane, quindi, del prezioso documento che racchiudeva in sé più di 300 anni di storia. Il resto – praticamente l'intero – è scomparso nel nulla, nell'indifferenza delle autorità e degli ambienti culturali locali.

Nel tentativo di individuare dove oggi potrebbe trovarsi il libro rosso nell'ipotesi che esista ancora e non sia andato distrutto ovvero, in questa seconda ipotesi, di capire come, dove e quando ciò avvenne, ne abbiamo seguito gli spostamenti ricostruendo un carteggio esistente nell'Archivio del Comune di Paternò.

Il primo documento del carteggio è un biglietto recante l'intestazione "Municipio di Paternò" datato 3 febbraio 1900 e firmato dal sindaco dell'epoca Moncada. Vi si legge testualmente: "Al sig. Salvatore Longo, Economo Municipale di Paternò. Oggetto: Consegna di titoli e documenti spettanti al Comune. – Per la gelosa custodia trasmetto alla S.V. 1° Il libro rosso dei privilegi, concessioni, ordini, note ed onoranze a favore di questo Comune. 2° Storia di Paternò acquistata con deliberazione della Giunta Municipale del dì 8 dicembre 1899. 3° Dichiarazione in data 7 agosto 1788 del sig. D. Antonio Chiarenza Savuto Sindaco Apostolico dei Padri Cappuccini, consegnatami... dal Cav.

⁵⁶ *Cons. di Paternò*, cit., p. XXIX.

Antonio Gaudio Cara⁵⁷. La S.V. mi accuserà ricevuta della presente e dei documenti precedenti”.

Si tratta del biglietto che accompagnò la consegna all'economista comunale del tempo; la ricevuta richiesta a quest'ultimo non è dato riscontrare ma i documenti saranno rimasti in sua custodia certamente se ancora a lui, il 19 maggio 1900, un altro sindaco, Signorelli Sotera, fa recapitare il seguente biglietto scritto sempre su carta intestata del Municipio di Paternò: “Oggetto: Consegna del libro rosso della città – La S.V. può consegnare all'assessore Cara il libro rosso della città, che si farà rilasciare ricevuta del sopradetto Assesore”.

La ricevuta richiesta esiste, è datata 19 maggio 1900 ed è indirizzata come al solito al sig. Salvatore Longo economista. E' firmata da Gioacchino Cara e vi si legge: “Io sottoscritto dichiaro di tenere in mio potere il libro rosso della città di Paternò statomi consegnato dall'impiegato Salvatore Longo”.

Seguendo ancora il carteggio si viene a conoscenza che il 3 giugno 1924 l'avvocato Angelo Caruso ”... chiede in prestito a scopo di studio, per due o tre giorni... 1) Il libro rosso dei privilegi. 2) Il manoscritto della storia di Paternò. 3) Le consuetudini di Paternò per la Regina Bianca pubblicate dal La Mantia”. L'allora commissario prefettizio Clarenza accoglie la domanda apponendo sullo stesso foglio il timbro del Comune e la propria firma. E accanto controfirma l'avvocato Caruso, sotto le parole “Ricevuti i superiori libri”.

Caruso restituì certamente quanto avuto in prestito perché troviamo ancora un'altra – ma attenzione, stavolta ultima – dichiarazione di ricevuta del libro rosso. E' di un altro avvocato e vi si legge: “On.le Sig. Podestà⁵⁸, ho ricevuto per mezzo del Segretario Cav. Dott. Vincenzo Palumbo Le istruzioni segreziali della città di Paternò e sua cronaca e il Libro delli Privilegi,

⁵⁷ Questi due ultimi documenti esistono ancora oggi presso l'Archivio Comunale.

⁵⁸ Carica ricoperta (lo si evince dai libri comunali) da Carmelo Moncada.

Concessioni, ordini, note ed onoranze a favore della fertilissima città di Paternò. Mi propongo di studiare i due importanti documenti e di fare relazione insieme con la completa questione dei demani et usi civici nel più breve tempo possibile⁵⁹. Ringrazio la S.V. Ill.ma anche del fondo di spese che ho ricevuto contemporaneamente. Insieme colla mia gratitudine per l'alta prova di fiducia della quale spero rendermi degno prego la S.V. Ill.ma di accogliere i miei più devoti ossequi. Suo Avv. Giuseppe Drago. Catania 9 aprile 1928”.

E questa è l'ultima traccia ufficiale che si ha del libro rosso di Paternò. Dopo quella dell'avv. Drago, infatti, non si riscontrano in archivio altre ricevute relative al materiale storico e al libro. Si trovano, invece, alcuni verbali di consegna delle dotazioni dell'Archivio stesso, il più “antico” dei quali, datato 13 novembre 1965, non registra più il libro dei privilegi⁶⁰. E per fugare ogni sospetto di dimenticanza del libro nella compilazione del verbale che precede è stato esaminato pure quello successivo, datato 10 marzo 1969, che però conferma anch'esso per implicito e definitivamente l'uscita del libro dal patrimonio comunale⁶¹.

Dopo avere verificato l'inesistenza del libro anche presso la Biblioteca comunale⁶² e sulla base dei documenti sopra riportati,

⁵⁹ Con le riforme siciliane del 1812 erano stati aboliti i feudi con conseguente esenzione dei cittadini da molti obblighi; furono anche aboliti gli usi civici che singole persone o i comuni esercitavano sui fondi dei Baroni (far legna, pascolare, etc.). Probabilmente l'Avv. Drago si stava occupando per conto del Comune di tali questioni, che si trascinarono a lungo nel tempo, oppure di altre collegate e quindi lo studio del Libro dei Privilegi gli era indispensabile.

⁶⁰ Lo si riporta nella parte che interessa: *Comune di Paternò. Il sig. Nicosia Vincenzo addetto all'Archivio consegna al cav. Corsaro Francesco il quale dichiara di ricevere:...* [segue una lunga esposizione dei beni e arredi dell'archivio]. *Si consegnano altresì da conservare gelosamente 1) Testo dell'Amantia [sic] "Consuetudini di Paternò". 2) testo manoscritto del P. Emanuele [sic] Bellia. La storia su Paternò. 3) Atti antichi in pergamena di cui fa parte la Giuliana.* Quest'ultima, la cui copertina è in pergamena, dovrebbe essere un manoscritto contenente Atti della chiesa Collegiata S. Maria dell'Alto ancora in Archivio Comunale.

⁶¹ *Comune di Paternò. Verbale di consegna dell'ufficio Archivio. Il Cav. Uff. Corsaro consegna al sig. Sinatra Angelo ora destinato all'ufficio Archivio: ... Si consegnano altresì per essere conservate gelosamente: 1) Testo dell'Amantia (sic) Consuetudini di Paternò. 2) Testo manoscritto del P. Emanuele (sic) Bellia Storia di Paternò momentaneamente detenuto dal Dr. Castorina. 3) Atti antichi in pergamena tra cui una Giuliana.*

⁶² Molti Comuni hanno infatti trasferito questi fondi storici dal loro archivio alla locale Biblioteca.

possiamo dunque affermare che esso sparì con certezza nel tempo che va dal 9 aprile 1928 (data in cui lo prese in prestito l'avv. Drago) al 13 novembre 1965 (data del primo verbale di consegna dei beni dell'Archivio comunale nel quale non si parla più del libro, almeno nella sua integrità).

In questi 37 anni possono essere successe molte cose ma di certo non esiste alcuna nota da cui si evinca che l'avv. Drago lo restituì. Una paziente indagine al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, all'archivio studenti dell'Università e all'ufficio Anagrafe ci ha dato del Drago⁶³ alcune generalità, le varie residenze che ebbe in Catania ed altre informazioni, ma non è stato possibile individuare un parente che per avventura ne possedesse documenti o carte importanti.

Il motivo che ha indotto a ipotizzare l'esistenza del libro rosso tra le carte di lavoro del legale sta nel fatto che fino al 1927 il suo nome è presente anno per anno nell'albo degli avvocati di Catania mentre non vi risulta più inserito a partire dal 1929. L'elenco degli avvocati del 1928 non esiste più ma a questo punto è chiaro che attorno alla seconda metà del 1928 (il libro rosso gli era stato consegnato in aprile) l'Avvocato andò ad esercitare la sua professione altrove, cambiò mestiere oppure morì.

E' ovvio che non si può dire con certezza che il libro – anche se per causa di forza maggiore - non venne restituito al Comune. E se lo fu bisogna tenere nel debito conto le condizioni di abbandono e incuria in cui versavano gli uffici pubblici durante la seconda guerra e l'ignoranza o il poco amore per i beni storici di molti⁶⁴. Ma al di là di ogni indagine resta il fatto che – distrutto, disperso o trafugato - il libro ad oggi non esiste e di esso

⁶³ Nato nel 1887 e laureatosi nel 1910.

⁶⁴ Il Dr. Vincenzo Castorina asserisce con estrema certezza che attorno al 1934 (all'epoca era funzionario comunale) in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona gli addetti ai fuochi pirotecnici avvolgevano la polvere da sparo in fogli di carta tratti anche dall'archivio comunale perché, resi seccissimi dalla vetustà, facevano esplodere meglio la carica. E aggiunge che talvolta qualche documento dell'archivio stesso è stato sottratto al macero all'ultimo momento e per caso fortuito.

sappiamo solo ciò che è stato scritto in questo secolo da alcuni autori che si sono interessati alle vicende di Paternò.

Si è già detto della descrizione fattane da La Mantia nella sua monografia sulle Consuetudini di Paternò del 1903. Successivamente, nel 1905, il Savasta trascrisse dal volume, e pubblicò, una decina di documenti che vi erano riportati⁶⁵ ma non diede alcuna notizia generale su di esso.

Il libro rosso viene citato ancora da B. e A. Rapisarda nel 1972 ma solo per darne l'ubicazione⁶⁶ e da S. Correnti che accennò a qualche breve notizia⁶⁷. Ma questi ultimi autori avranno tratto le informazioni dall'opera del La Mantia perché all'epoca delle loro pubblicazioni è già ampiamente dimostrato che il volume non esisteva più in Archivio comunale. Infine, ancora il Rapisarda menziona il libro rosso in un altro suo scritto, osservando soltanto che fu pubblicato nel 1714⁶⁸ ma non dice da dove trae quest'informazione.

Vanno ora esaminati i documenti contenuti nel libro rosso di Paternò dei quali – a parte il testo delle Consuetudini – in un modo o nell'altro siamo a conoscenza.

Gli unici conservatisi fino ai nostri giorni sono due lettere regie del 1714 di Vittorio Amedeo II con firma autografa del Re e per il resto di scarsa importanza⁶⁹ mentre gli otto documenti del libro rosso fortunatamente pubblicati dal Savasta sono:

⁶⁵ G. Savasta, op. cit., pp. 428-448.

⁶⁶ Op. cit., p. 9.

⁶⁷ S. Correnti, *Paternò*, Catania 1973, p. 44.

⁶⁸ Cunsolo – Rapisarda, op. cit., p. 147.

⁶⁹ Il 26 aprile 1714, durante una visita in Sicilia, il re passò da Paternò ricevendo calorosissime accoglienze. Le due lettere sono di qualche mese prima e recitano: 1. *“Il Re di Sicilia, Gerusalemme, Cipro, etc. Diletti fideli nostri gli auguri di felicità fattici pervenire colla Vostra lettera in occasione del SS.mo Natale restano accolti col gradimento corrispondente al nostro desiderio. Quindi ve ne accertiamo con queste righe, ed assieme alla protezione e disposizione a farvene provare gli effetti nelle opportunità. Palermo li 9 gennaio 1714”*. - 2. *“Diletti fideli nostri. Quanto siano stati da noi graditi gli auguri di felicità che ci avete fatti pervenire in congiuntura del SS.mo Natale ben potete arguirlo dal particolare gradimento che ce n'è risultato. Prendiamo però volentieri ad accertarvi di questi nostri sensi e della disposizione nostra a farvi provare nelle occasioni gli effetti della nostra protezione. Palermo li 20 gennaio 1714”* (In Archivio Comunale di Paternò).

1) Lettera di Don Antonio Aragona Moncada scritta quando era in fin di vita per accomiarsi dai suoi vassalli ai quali, tra l'altro, volle “...domandar perdono a tutti e qualsivoglia che da me havesse ricevuto ancorchè un minimo dispiacere o mancamento di giustizia...”. Fu scritta da Napoli l'8 aprile 1631.

2) Lettera del Principe di Paternò D. Luigi Moncada con la quale – essendo morto il padre Don Antonio – si presenta quale nuovo signore ai suoi vassalli. Il documento fu redatto “per mandato di Sua Eccellenza” da “D. Placido Onorio de Messa” l'11 aprile 1631 in Napoli.

3) Ordinanza del Principe Don Luigi Moncada emanata da Palermo il 19 ottobre 1632, a seguito di supplica del paternese Don Antonio Stella, con la quale si intima ai monaci dei conventi di S. Nicolò la Rena e S. Maria di Licodia di non usurpare la giurisdizione del predetto signore nei loro feudi che si trovano all'interno del territorio della città⁷⁰. Alla fine è annotata la data di registrazione presso la corte capitanale: 8 novembre 1632.

4) Nove capitoli approvati da Don Antonio Moncada e successivamente da Don Luigi, rispettivamente nel 1615 e nel 1637, due dei quali ci danno uno spaccato interessante di Paternò a quei tempi⁷¹.

5) Altra ordinanza del Principe Don Luigi affinché in occasione della ... *festa della gloriosa S. Barbara... Protettrice di*

⁷⁰ Monaci in verità intraprendenti appaiono questi citati, i quali: ... *s'hanno usurpato la giurisdizione... carcerando et escarcerando con componere diverse persone sotto pretesto di certe ragione non toccante, facendo atti, pigliando quindene...; hanno imposto et imponino gabelle e quelle si fanno pagare e si esigono con tanta libertà che apporta meraviglia a chi li sente... e senza nessun timore e questo lo fanno ordinariamente ed ogni giorno... et oltre li detti Padri s'hanno fatto e fanno padroni di tutta la città e concedino a censo di poter fabbricare a gusto loro a chi ci piace... .*

⁷¹ Sono il 5° e l'8° che di seguito si riportano: 5. *E perché è necessario recuperarsi li lochi e quartieri vacui e disabitati di detta Città di novi habitatori e genti che venghino di fori, si supplica V.E. a concedere a quelli che veneranno ad habitare in detta città cum casa e famiglia... della porta dello burgo in su per quanto circonda la muraglia antica della città... dette persone novi habitatori siano per anni dieci esenti et immuni di tutti angarij e godano franchezza di debiti etiam privilegiati... .* – 8. *Che per facilitarli la frequenza della Matrice Chiesa, la quale per la lontananza sta senza concorso di genti, e per meno fastidio delli populi e delli Sacerdoti... si possi fare una strada dello burgo alla detta Matrice Chiesa che si à e senza fatta, et che si possano comprare alcune case necessarie e diruparsi... e la Matrice si potrà dire essere vicino al Burgo.*

detta città... per il tempo di detta festa... li debitori non possono essiri molestati per ogni uno debito imponendo pene alli officiali di essa città che contravverranno.... L'ordine fu emanato da Messina il 29 gennaio 1637.

6) Lettera di Donna Caterina Moncada data da Collesano il 15 ottobre 1648 con la quale la principessa dispone di adottare rimedi ... *alli tanti inconvenienti che insorgono dal non firmare di propria mano le lettere che si trasmettono a noi da Voi Giurati*⁷².

7) Altro ordine di Don Luigi Moncada a seguito della notizia che in questa nostra città e Territorio del nostro stato s'habbiano introdutti alcuni mali abusi e per dir meglio *corruttele...*⁷³. Dato da Caltanissetta il 22 novembre 1651 e registrato nella corte dei Giurati paternesi il 3 dicembre 1652.

8) Lettera di Don Luigi Moncada ai Giurati e al Capitano della città per contestare formalmente uno sconfinamento di competenza *in materia lajcale* da parte dell'Autorità religiosa del luogo. Emessa da Caltanissetta il 9 settembre 1651 e registrata nella Corte dei Giurati il 15 dello stesso mese⁷⁴.

Ricordiamo infine i due capitoli contenuti nel libro rosso che furono pubblicati da La Mantia nel 1903. Di uno si è già detto al primo paragrafo mentre l'altro - anch'esso approvato dal Principe Ferdinando Moncada nel 1685 - è relativo alla creazione degli

⁷² In particolare: ... *in virtù della presente ordiniamo... che d'oggi innanti e tutte qualsivoglia lettere che s'haviranno per Voi Giurati nomine Universitatis d'inviare a noi per qualsivoglia causa cossì Civile come Criminale s'habbiano e debbiano firmare di propria mano di tutti quattro... s'habbiano da suggellare con un sugello piccolo quale si farà fare ad altius fra giorni otto e si terrà serrato con quattro chiave ogn'uno delli quali la terrà uno di Voi Giurati, e con nessun altro sugello si possino suggellare...* .

⁷³ Veniva stabilito: *Che in giorno di feriato ante meridiem non si permettano le suddette esequzioni e carcerazioni... che in nessun caso si pongono Guardie alle case di debitori per qualsivoglia debito quanto si voglia privilegiato... Che non si possa carcerare nessuno etiam di giorno di lavoro per meno somma di onza una e tarì uno...* .

⁷⁴ In particolare, essendo stato informato ... *che abbiate permesso... lasciare dal Vicario Furaneo... pubblicare un bando precise penale e dopo un altro esortativo contro li nostri vassalli e persone laice per dovere andare... ad assistere in una fiera che si fa in codesta Città... et perché questa è materia mera lajcale che spetta alli nostri ministri temporale il pubblicare simili bandi, restiamo molto meravigliati e malsodisfatti della vostra poco attenzione in havere permesso la publicatione dell'uno e l'altro bando, che perciò m'è parso ordinarvi che in nessun caso vogliate permettere l'executione di quelli...* .

ufficiali della città e si riallaccia all'osservanza dell'antica consuetudine riportata nel codice di Bianca che imponeva *che l'officiali di detta città debbiano essere oriundi et habbiano abitato continuamente in essa cum domo et familia per triennium...*⁷⁵.

Nota aggiunta:

Nel 2015, a quasi un secolo dalla sua sparizione e 35 anni dalla redazione di questo scritto, il **Libro rosso** è stato ritrovato.

Il suo contenuto e le modalità del rinvenimento verranno descritti a pagina 50.

⁷⁵ Le Consuetudini del 1405 (Cap. 8 della codificazione originale) così stabilivano: *Nullus gerat officium terre ipsius nisi fuerit exinde oriundus ipse vel uxor eius, vel moratus fuisset in terra Paternionis cum uxore vel familia continue ut habitator per triennium...*

Capitolo IV

1. Ulteriore conferma del 1719 - Il transunto del notaio Palazzolo.

L'ultima conferma del testo consuetudinario paternese in realtà non è una conferma nel senso e nei modi in cui si erano avute quelle della Regina Bianca, del Principe Francesco Moncada e del Principe Ferdinando. Stavolta, infatti, non interviene né un re né alcun signore feudale a dare il suo placet e a ratificare dall'alto la raccolta normativa ma sono direttamente i Giurati della città a depositarla in forma pubblica ... *ad opus et effectum ut in posterum maneret supradictum statutum originale coram omnibus, ut de eo uti possint cunctae personae in earum arduis occurrentiis et necessitatibus...*⁷⁶.

Era accaduto che il chierico Alessandro Moncada - subentrato assieme ai fratelli e alle sorelle nell'eredità del padre Don Francesco morto da poco - riordinando con i coeredi le carte del defunto genitore rinviene l'originale pergamena delle Consuetudini vecchia di 314 anni e ritenuta in città oramai dispersa⁷⁷. E così decide di consegnare il documento ai Giurati affinché lo rendano noto a tutti, anche per porre fine agli inconvenienti che derivavano dal non potere consultare l'originale statuizione in caso di necessità.

I giurati del tempo erano Filippo Galifi, Filippo Venuto, Michelangelo Moncada e Domenico Candido, i quali, assieme al proconservatore Gregorio Alessio e allo stesso Alessandro Moncada, ...*ut nequaquam supradictum statutum originale deperdi possit... et... de caetero quaecumque personae de eo uti*

⁷⁶ Archivio di Stato di Catania, *Copia delle Consuetudini di Paternò del notaio Palazzolo*. Il brano – come tutti gli altri in latino di questo capitolo – è tratto dalla dichiarazione premessa a questa copia.

⁷⁷ "... *Fuit repertum statutum originale serenissimae reginae Blancae disponens consuetudines, iura municipalia et observantias huius fertilissimae Civitatis Paternionis... actendens longevis temporibus supradictum statutum originale fuisse depersum...*".

et letari possint in omnibus e quibuscumque earum occurrentiis et arduis necessitatibus... , il giorno 13 marzo 1719 depositano la pergamena presso il notaio Domenico Palazzolo di Paternò che la allega alla raccolta di tutti gli altri suoi documenti - così come poi pervenuta nell'Archivio provinciale (oggi Archivio di Stato) - e redige contestualmente un atto pubblico delle operazioni di consegna. E infatti tutte queste notizie sono riportate dal notaio Palazzolo all'inizio dell'atto (firmato in calce dai Giurati, dal proconservatore e da Alessandro Moncada) ai fogli nn. 205–216 del suo “bastardello” dell'anno 1719⁷⁸ ⁷⁹ ed ivi inserito immediatamente prima del codice originale⁸⁰.

Dopo la dichiarazione iniziale⁸¹ e prima delle firme, l'atto recita: ... *iuxta leges in eo adiectas, cuius vero Satuti manuscripti tenor talis est ut sequitur*:... e segue, per l'appunto, un transunto delle consuetudini fatto eseguire dallo stesso notaio. Tutto l'atto - compreso il transunto (che è la parte più consistente) e la pergamena originale - è stato poi stralciato dal volume di minute e conservato separatamente⁸². Il transunto – redatto da mani diverse - è stato fatto con tutta evidenza dal testo originale e riporta alla fine sia la conferma del 1550 (trascritta, però, con vari errori) che la registrazione del 1579. I capitoli sono numerati fino al 71°; molte parole sono trascritte in maniera errata, cancellate con tratti di penna e riscritte accanto correttamente. Inoltre qualche rubrica è trascritta in modo abbreviato con dei puntini di sospensione al posto di alcune parole; e la consuetudine *De celebrazione contractum rei vendite per notarium observanda*, che in un altro manoscritto dello stesso secolo⁸³ è data per “desueta”, qui non è annotata come tale.

⁷⁸ Archivio di Stato di Catania, fondo notarile, 1° versamento, 13–3046. È un volume di alcune centinaia di pagine, lo stesso nel quale venne inserita la pergamena del 1405.

⁷⁹ La Mantia, *Cons. Paternò*, cit., p. XXX.

⁸⁰ Cfr. Cap. II, par. 2.

⁸¹ Edita da La Mantia, *Cons. Paternò*, cit. p. XXXI.

⁸² Archivio di stato di Catania, *Copia delle Consuetudini di Paternò del notaio Palazzolo*.

⁸³ Catania, Biblioteca Universitaria Centrale, *Consuetudines Paternionenses...*, Ms. 3.U.80.

Questa del 1719 è l'ultima conferma. In seguito le Consuetudini di Paternò cadranno in desuetudine e la codificazione di Bianca di Navarra perderà definitivamente ogni valore giuridico per assumere una valenza solamente, ma intangibilmente, storica.

2. Altri manoscritti.

Anche se non può escludersi che in qualche biblioteca pubblica o privata ne esista qualche altra copia, i manoscritti delle Consuetudini di Paternò tuttora conosciuti sono otto. Sette si trovano a Catania (quattro all'Archivio di Stato e tre alla Biblioteca Universitaria Centrale) e uno a Palermo presso la Biblioteca Comunale.

I quattro conservati all'Archivio di Stato di Catania sono:

- l'originale pergamena del 1405;
- la copia del notaro Palazzolo;
- la copia contenuta nel volume n. 175 del fondo Benedettini;
- la copia contenuta nel volume 34 dello stesso fondo Benedettini.

Quelli custoditi nella Biblioteca Universitaria Centrale di Catania sono:

- il volume dal titolo *Consuetudines Paternionenses Serenissimae Reginae Blancae...* segnato 3.U.80;
- il volume dal titolo *Statutum seu Consuetudines Civitatis Paternionis* segnato 3.U.156;
- la copia contenuta nel volume segnato *Vent.1.115*.

La copia di Palermo, infine, è nel manoscritto *Qq.F.55*⁸⁴.

Qui di seguito se ne considereranno quattro perché la pergamena originale e la copia del Palazzolo sono già stati descritti in precedenza e agli altri due (i manoscritti 3.U.80 e 3.U.156) verrà dedicata una trattazione a parte nel prossimo paragrafo in ragione del fatto che il primo è l'unico a contenere un dettagliato commentario e il secondo - oltre ad essere, come gli altri, inedito - non risulta prima d'ora mai descritto, seppur sommariamente, da alcuno.

⁸⁴ In appendice a questo studio è stata effettuata una comparazione numerica dei capitoli che mette in evidenza le differenze sussistenti tra i vari manoscritti.

A) Il volume n. 175 del fondo Benedettini ha per titolo *Compra di Paternò Catanese franco di gabelle nel territorio di Paternò e sue pertinenze. Consuetudini di Paternò e divisione del territorio di Paternò e Malpasso. 1636*. Così è scritto sulla copertina in pergamena che riporta anche altre indicazioni relative all'antica catalogazione ("Vol. 1. Arca n. 21a"). Sul dorso si legge solamente "Consuetudini di Paternò" ma è un'aggiunta di epoca successiva. È composto da 215 fogli cartacei di cui gli ultimi cinque non numerati e rimasti bianchi.

Il libro inizia nel seguente modo: "Fatto della venditione della turri e terra di Paternò delli Re Alfonso, Giovanni, Fiderico et Elisabetta Regina di Sicilia a Tomaso Montefassino [?] et Antonio Montefassino [?] Conti d'Adernò et Mastro Giustiziaro in questo Regno di Sicilia con le prerogative d'immunità et franchezze de cittadini et habitatori della città di Catania et anco della Doana...". Segue l'indice, di cui si riportano alcune parti che possono dare un'idea generale del contenuto del volume:

"- Pianta di Paternò e terre concesse dal Conte Enrico alla Chiesa di Giosafat. fol. 1.

- Relationi di Privilegii di non si potere alienare terre del Regio demanio con annotazioni di fogli come sono registrati. fol. 2.

- Paternò in qual loco nella Sicilia fu allocato fu concesso e doppo venduto. fol. 3.

...

- Paternò vendita dal Re Alfonso a Nicolò Speciale con facultà della spada. fol. 4.

...

- Consuetudini ed osservanze sulla Amministrazione di Giustizia del Rev. P. Maggiore del Monastero di S.M. di Licodia. fol. 22.

- Capitolo di Consuetudini di Paternò...⁸⁵ f. 43.

⁸⁵ Si tratta di quello sul divieto di importazione del vino.

- Consuetudini di Paternò della regina Bianca... f. 44 sino a 54.

...”.

Il testo delle consuetudini è trascritto in un fascicolo di epoca precedente alla confezione del libro e poi inseritovi. Detto fascicolo - composto di 17 fogli – è infatti legato per proprio conto, ha una propria numerazione (1–17) oltre a quella dell’intero libro ed è datato 1 marzo 1572⁸⁶.

Le Consuetudini sono riportate ai fogli 1-12 del fascicolo, corrispondenti ai fogli 44–55 del libro⁸⁷, divise in 73 capitoli e trascritte (come per tutti gli altri manoscritti) con alquante variazioni dall’originale. Quasi tutti i margini dei fogli sono occupati da glosse in latino.

Di particolare rilevanza il fatto che in questa copia troviamo al n. 66 l’intero testo del capitolo *De tendis non apponendis in apothecis* (del quale nella pergamena originale c’è solo la rubrica) e che al n. 67 vi è trascritto il capitolo *De ductu currium* (che nella pergamena di Bianca non esiste)⁸⁸.

Tratto in inganno dal numero con cui è classificato nel fondo Benedettini (175) e dall’altro scritto sulla copertina che invece è relativo al numero dei fogli (210), La Mantia sdoppiò per errore questo manoscritto⁸⁹. Scrisse infatti che esistono un volume n. 210 e un altro n. 175 del fondo Benedettini che riportano entrambi le Consuetudini di Paternò e attribuì al primo la caratteristica di contenere il capitolo *De ductu currium* e al secondo di contenere il capitolo *De tendis non apponendis in apothecis*.

⁸⁶ Essendo il documento datato secondo lo Stile dell’Incarnazione fiorentina, che pone l’inizio dell’anno al 25 marzo, per il nostro calendario l’anno reale di compilazione è il 1573.

⁸⁷ Immediatamente dopo – sempre nello stesso fascicolo – sono trascritti *Capitoli et osservazioni facti per lo Magnifico et potentissimo Nicola di Spetiali signuri di la terra di Paternò supra la gabella della piscaria di la detta terra...*

⁸⁸ Con tutta evidenza i due capitoli sono riportati integralmente dal testo catanese.

⁸⁹ *Cons. di Paternò*, cit., pp. XXIX-XXX.

Se non bastasse il fatto che nessun altro libro n. 210 fondo Benedettini esiste in Archivio di Stato, per confermarsi che quella del La Mantia fu una svista è sufficiente osservare che i capitoli citati si trovano entrambi, così come s'è appena visto, nell'unico volume n. 175.

B) L'altra copia di Consuetudini in Archivio di Stato è inserita nel volume n. 34 del fondo Benedettini che è un libro del XVIII secolo composto da un centinaio di fogli non numerati contenenti scritture di vario genere. Il volume non ha alcun titolo e nella copertina è indicata solo la collocazione archivistica ("Arca 2, volume 2") probabilmente del Monastero di S. Nicolò la Rena da dove – come il precedente – proviene.

Le Consuetudini si trovano copiate in 29 fogli a circa metà volume e da un confronto appare lampante che sono state trascritte dalla copia inserita del manoscritto precedente: l'ordine, la numerazione ed il contenuto dei capitoli sono identici e vi si trovano anche i due capitoli *De tendis non apponendis in apothecis* e *De ductu currium*. Infine nel corpo dello stesso manoscritto è apertamente dichiarato che il testo è tratto da una trascrizione fatta l'1 marzo 1572 che è la data del fascicolo inserito nel volume precedente. A differenza di quest'ultimo, però, ai margini del testo delle consuetudini non c'è alcuna annotazione.

C) La terza copia di consuetudini di Paternò in considerazione in questo paragrafo è inserita nel manoscritto segnato *Vent.1.115* della Biblioteca Universitaria Centrale.

Il volume, del secolo XVII, proviene dalla Biblioteca Ventimiliana, è intitolato *Consuetudines clarissimae civitatis Cataniae ex manuscriptis S.T. d. D. Johannis Baptistae Basile* ed è composto da 224 pagine delle quali 14, in principio, non numerate. Vi è premesso un indice nei primi quattro fogli e

presenta una seconda numerazione, successiva a quella originale. Da pagina 1 a pagina 197 (ff. 7-105 della numerazione successiva) sono trascritte le Consuetudini di Catania. Seguono sette pagine bianche e poi alle pagine 205-209 (ff. 109-111 della numerazione successiva) le *Consuetudines terrae Paternionis*.

È chiaro che il volume fu redatto per le Consuetudini catanesi e che il testo di Paternò vi si trova incidentalmente (forse per confronto) anche perché di esso sono copiati - in maniera superficiale e con molte abbreviazioni e cambiamenti - solo 28 capitoli di cui i primi sette numerati.

Ogni pagina è divisa in due colonne tranne la prima che contiene un terzo riquadro in alto al centro dove è inserita l'intestazione (*Blanca Dei gratia Regina...*) riportata anch'essa in maniera leggermente differente dall'originale. Alcuni capitoli sono senza rubrica e qualche rigo (dove i fogli si erano deteriorati prima che il libro venisse restaurato nel 1975) è illeggibile.

D) L'ultima copia qui in trattazione si trova nel manoscritto *Qq.F.55* della Biblioteca Comunale di Palermo. Volume del XVIII secolo che serviva per la raccolta che Rosario Gregorio iniziò per conto del Governo e che contiene copie delle consuetudini di molte città di Sicilia (a principio vi è scritto: *Consuetudines diversorum civitatum Regni Siciliae*). E' composto da 406 fogli (dal 345 al 404 di formato minore) con numerazione posteriore alla sua confezione.

Le consuetudini di Paternò - dal foglio 180 al 201 - incominciano così: *Consuetudines fertilissimae civitatis Paternionis ratae ac praecepta a serenissima Regina Blanca, dum in civitate supradicta sedem suam habebat. Conditae fuere in Turri eiusdem anno Domini 1405, die undecimo novembris absolutae*. Sotto questa intestazione si trova annotato: *Emendandae e Consuetudinibus catinensibus*. Il testo, che riporta qualche altra annotazione ai margini, è suddiviso in 83 paragrafi.

3. Il manoscritto 3.U.80 con il commentario ivi contenuto e il manoscritto 3.U.156.

Tra tutte le copie manoscritte di consuetudini paternesì la più interessante – a parte, naturalmente, la pergamena originale – è probabilmente quella del volume 3.U.80 della Biblioteca Universitaria Centrale di Catania.

Il libro ha per titolo *Consuetudines Paternionis Serenissimae Reginae Blancae* e in intestazione continua *editae anno 1405 et registratae anno 1579. Ad usum U.I.D.D. Vincentij Anicito Lucido*. Si tratta di un manoscritto in cartaceo, del secolo XVIII, con scrittura in corsivo anche nelle rubriche, del formato di cm. 40x20 del quale si sconosce il nome dell'autore⁹⁰. È stato restaurato nel 1975 ma lo stemma del vescovo Ventimiglia, riportato all'inizio e che potrebbe far pensare a una provenienza dalla Biblioteca Ventimiliana, è stato apposto per errore dal restauratore.

Il volume è composto da 76 pagine (le ultime sei bianche) con l'originaria numerazione che termina alla 62. La prima pagina contiene l'intestazione, dalla seconda alla sesta c'è l'*Index Consuetudinum*, nella settima e ottava quello dei "Commentaria". Segue il testo delle consuetudini (con cui inizia la numerazione) fino a pag. 29. Da pagina 30 a 58 vi sono i *Commentaria ad dictas Consuetudines iuxta tradita a Nepita, Intriglioli, Cassani et alijs*. Da pagina 59 a 62 le *Animadversiones*.

Come si vede il volume è compilato con razionalità e completezza: prima gli indici e poi il testo; seguono le note e infine le osservazioni.

Il testo consuetudinario è suddiviso in 71 capitoli ed inizia immediatamente con la prima consuetudine. Dell'intestazione originale è trascritto soltanto *Blanca Dei gratia. Consuetudines*

⁹⁰ G. Tamburini, *Inventari dei manoscritti delle R.R. Biblioteche Universitaria e Ventimiliana di Catania* (estratto dal volume XX degli inventari dei manoscritti delle Biblioteche di Italia), Firenze 1914.

Paternionenses mentre alla fine, dopo il 71° capitolo, si legge: *Quae Consuetudines fuerunt confirmatae per Ill. em D. Franciscum De Moncada comitem Adernionis, Caltanissettae, Augustae, Paternionis sub die 11 maij 7a ind. 1550. Et registrate in actis Iuratorum sub die 2 Aprilis XII ind. 1579, eodemque die in actis Curie Causarum Civilium. Finis.*

Tutti i capitoli hanno la relativa rubrica e il n. 55 (corrispondente al 66 del testo originale) *De celebrazione contractum rei vendite per notarium observanda* è annotato alla fine con la frase *Haec consuetudo abijt in desuetudinem.*

Anche il Commentario è strutturato per capitoli a seconda della consuetudine cui si riferisce e ne riporta pure la rubrica, anche se spesso abbreviata. Come dice l'intestazione che lo precede, contiene commenti di famosi giureconsulti ancorché elaborati non certo per il testo paternese ma per le consuetudini di Catania dalle quali il primo è derivato.

Confrontato con le opere di questi giuristi il Commentario rivela immediatamente la sua caratteristica di semplice riassunto probabilmente redatto per essere adoperato da chi doveva affrontare problemi di superficiale esegesi giuridica.

Nepita, per esempio - nella sua opera - disquisendo sulla consuetudine *De personis creandis officialibus* paragona la norma a quelle simili adottate da città diverse e dice che a Siracusa si incominciò a richiedere alle persone da nominare un tempo di permanenza nella città di sette anni, mentre a Catania se ne richiedevano cinque e a Paternò tre. Sostiene poi che è fatto divieto alle donne di gestire uffici pubblici perché lo Statuto deve sempre interpretarsi in modo da contrastare il meno possibile con il diritto comune. E per corroborare definitivamente questa tesi utilizza, assieme ad altri argomenti di carattere tecnico-giuridico

anche un'argomentazione formale, rilevando che la consuetudine dice testualmente *Ipse vel uxor* e non *Ipsa*⁹¹.

Il Commentario in questione, invece, sul medesimo argomento dice solo: *Officialis officia publica exercere compelluntur etiam pena carcerationis, ac bannitionis n. 99. Advocati, Procuratores. Notarij, necessitate concurrente, eorum munere fungi conoscere, idem in tutoribus et curatoribus, n. 101 ad 114* e conclude spiegando che dopo avere esercitato un pubblico ufficio non si può ricoprire lo stesso prima di due anni ed uno diverso prima di un anno⁹².

Esaminando ancora il Commentario di questo manoscritto si osserva che a commento della consuetudine n. 29 (*De solutione faciendis per tabernarios et penis eorum*) si limita a riferire che “Taberbarii vinum Domini vendentes non solum possunt carcerari pro pretio, etiam minimo de vini...” aggiungendo che sono esclusi dal beneficio della cessione dei beni⁹³.

Ora, questo stesso concetto Nepita⁹⁴ esprime immediatamente nel paragrafetto iniziale che suole premettere ad ogni commento e che inizia sempre “Riassumiamo in questo modo”. Poi prosegue affermando che questa disposizione è una eccezione ad una norma più generale ove si dispone che il debitore non sia incarcerato per una somma inferiore ad un'oncia a meno che non sia obbligato a servizi personali oppure occulta i beni. E continua ancora riferendosi alle pene per i mercanti che usino misure o pesi falsi.

Per la consuetudine n. 51 (62 del testo originale) *Quod jus prothomisios competat in bonis stabilibus cum adiuncta*, lo sconosciuto autore del manoscritto 3.U.80 commenta: *In*

⁹¹ Op. cit., p. 49.

⁹² p. 31.

⁹³ p. 44.

⁹⁴ Op. cit., p. 234.

*permutatione rei mobili cum stabili cessat ius congrui. Similiter si permutatur res stabilis cum alia ad cambium sine adiuncto cessat ius prothomiseos et ita hodie servatur, ut in permutationibus non datur, nisi sub palliato nomine permutazione occultatur nova venditio*⁹⁵.

Anche stavolta, invece, Nepita⁹⁶ riassume questi sommari concetti nel paragrafo iniziale dicendo che il diritto di protomisi rientra anche nello scambio di cosa immobile con mobile o con altra cosa immobile, liberata tuttavia la cosa permutata da una stima. Prosegue citando la corrispondente consuetudine di Palermo ed osservando che la stima veniva fatta sotto giuramento dagli ufficiali della città. Accenna poi ad una disputa dove si controverteva se questo diritto dovesse avere luogo anche nella permuta, visto che gli Statuti parlano di *venditione* e negli Statuti le parole sono da intendere letteralmente. Nelle consuetudini di qualche città non si parla di permuta ma solamente di vendita mentre in altre come nella nostra Catania – prosegue ancora Nepita – questo diritto ha luogo concretamente anche per la permuta. Infine la stima deve essere fatta da esperti nell'arte e, se è una cosa, da mastri fabbricatori mentre se è un fondo rustico da esperti in questo campo. Infine la stima deve riguardare la cosa intera e non una parte di essa e i periti nominati dal giudice devono giurare. Se poi due periti pervengono a stime diverse ne è necessario un terzo e se anche quest'ultimo stima diversamente il giudice stimi la terza parte della somma.

Questi raffronti bastano a dare una idea ben precisa del modesto livello con cui il Commentario del Ms. 3.U.80 è stato redatto, anche se ad esso è da attribuire il valore di essere il solo manoscritto a contenere un organico ed ordinato commento alle Consuetudini di Paternò.

⁹⁵ p. 53.

⁹⁶ Op. cit., p. 305.

Infine il manoscritto *3.U.156* della Biblioteca Universitaria Centrale di Catania che fino ad ora non è stato mai descritto né enumerato tra quelli contenenti il testo delle Consuetudini paternesì.

È un volume del secolo XVII composto da 177 fogli, originariamente non numerati, del formato di cm. 15x20,5. Il titolo si trova al f. 3⁹⁷. Al f. 4 è l'*Index Rubricarum, Seu Summariorum, Consuetudinum*. Il f. 5 è bianco. Nel 6° inizia il testo delle consuetudini (*Iesus, Maria, Barbara. Blanca Dei Gratia Regina Siciliae etc...*) trascritte fino al f. 29. Alla fine sono riportate la conferma del Moncada e la registrazione del 1579.

Le consuetudini sono disposte in 85 capitoli con il numero posto tra la rubrica e il capitolo vero e proprio. Ogni capoverso è in lettera maiuscola accentuato con l'inchiostro in modo da risaltare sul testo. Buona parte dei margini dei fogli sono occupati da minute glosse in latino.

Il volumetto contiene, inoltre, appunti e copie di altri documenti tra i quali, ai ff. 39–41: *Iesus, Maria, Barbara. Li capituli Statuti et ordinationi per lo potenti et M.co Sig. Gutierrez de Nava Gubernaturi di la Reginal Camera et consultazioni di tutto lo Reginal Consiglio sopra la creatione di li ufficiali di la città di Paternò... dati a Paternò il 16 giugno 1430*⁹⁸.

Quindici anni prima - nel 1415 - Bianca aveva lasciato la Sicilia per tornare definitivamente in Spagna.

⁹⁷ *Statutum seu Consuetudines Civitatis Paternionis in nonnulla distinctae capitulae concessae a Serenissima Blanca Regina Siciliae. Et confirmate ab Illustre Don Francisco Moncata Comite Adernionis, Caltaniettae, Augustae, et Domino Civitatis eiusdem Paternionis. Cum Indice e Rubricarum seu Summariorum et glossis multum notabilibus in margine positis, noviter summa cum diligentia eiusdem Consuetudinibus adiunctis. U.I.D. Fabricii de Alessiis studio sedule applicatione anno salutis 1635.*

⁹⁸ Al f. 42 vi sono i capitoli di Nicolò Speciale sopra la gabella della piscaria dati da Paternò nell'aprile del 1435. Ai ff. 61-67 è inserito un fascicolo a stampa sulla procedura che devono osservare "I Commissari del Santo Uffizio in questo Regno di Sicilia..." e, infine, altri appunti.

Bibliografia

Fonti d'Archivio

Caltagirone, Museo Civico "L. Sturzo"

1.- Pergamena originale delle Consuetudini di Caltagirone

Catania, Archivio di Stato

2.- Copia delle Consuetudini di Paternò del notaro Palazzolo

3.- Pergamena originale delle Consuetudini di Paternò

4.- Volume di minute del notaro Palazzolo, anno 1719

5.- Volume Ms. n. 12 del fondo Benedettini

6.- Volume Ms. n. 34 del fondo Benedettini

7.- Volume Ms. n. 175 del fondo Benedettini

Catania, Biblioteche riunite "Civica e A. Ursino Recupero"

8.- Pergamena n. 2 del fondo Benedettini

9.- Pergamena n. 62 del fondo Benedettini

Catania, Biblioteca Universitaria Centrale

10.- Volume Ms. 3.U.80

11.- Volume Ms. 3.U.156

12.- Volume Ms. Vent.1.115

Palermo, Archivio di Stato

13.- Protonotaro, volume 5

Palermo, Biblioteca Comunale

14.- Volume Ms. Qq.F.55

Paternò, Archivio Comunale

15.- Carteggio di ricevute e note di consegna dei fondi storici

- 16.- Due lettere regie del 1714 del Re Vittorio Amedeo
17.- Verbali di consegna di dotazioni dell'Archivio comunale

Paternò Biblioteca Comunale "G.B. Nicolosi"

- 18.- Atti della Corte Giuratoria, volume 1752-3

Siracusa, Biblioteca Comunale

- 19.- Liber Privilegiorum, voll. I, II, III

Edizioni di Fonti

- 20.- **C. Ardizzone**, *I diplomi esistenti nella Biblioteca Comunale ai Benedettini*, Catania 1927.
- 21.- **N. Cimaglia**, *Notizia de fatti che debbon considerarsi nella caosa istituita da alcuni cittadini di Paternò, che domandano la restituzione di quella terra al R. Demanio*, Napoli 1773.
- 22.- **J. L. A. Huillard Breholles**, *Historia diplomatica Friderici Secundi – Sive Constitutiones, privilegia, mandata, Instrumenta quae supersunt istius imperatoris et filiorum ejus*, Parigi 1852.
- 23.- **V. La Mantia**, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900.
- 24.- **V. La Mantia**, *Consuetudini di Paternò*, Palermo 1903.
- 25.- **C. Nepita**, *Cosmi Nepita Siculi Catinensis iurisconsulti eximii Iudicis M.R.C. e Protonotarij Regni et de Consilio Suae Catholicae Majestatis In Consuetudines Clarissimae Civitatis Catinae ac totiur fere Sicilie Regni Commentaria, una cum Consuetudinibus privilegio fori, ac Almi Studij eiusdem Civitatis reformatione numquam impressis*, Panormi 1594.
- 26.- **B. e A. Rapisarda**, *Consuetudini di Paternò (traduzione)*, Paternò 1972.

- 27.- **G. Savasta**, *Memorie storiche della città di Paternò, parte I*, Catania 1905.
- 28.- **N. Vivenzio**, *Ragioni de' cittadini di Paternò per la ricompra e riduzione di questo Stato al R. Demanio*, Napoli 1777.
- 29.- **E. Winkelmann**, *Acta Imperii inedita saeculi XIII et XIV; Urkunden und Briefe zur Geschichte der Kaisereichs und des Konigreichs Sizilien*, Innsbruck 1880.
- 30.- *Vocabolario siciliano etimologico*, Palermo 1785.

Storiografia

- 31.- **G. Beccaria**, *La Regina Bianca in Sicilia*, Palermo 1887.
- 32.- **P. Bellia**, *Storia di Paternò*, vol. manoscritto.
- 33.- **M. Bellomo**, *Società e istituzioni in Italia tra medioevo ed età moderna*, Catania 1977.
- 34.- **S. Correnti**, *Paternò*, Catania 1973.
- 35.- **A. Cunsolo – B. Rapisarda**, *Note storiche su Paternò vol. 2*, Paternò 1976.
- 36.- **E. De Benedictis**, *Della Camera delle Regine Siciliane*, Siracusa 1890.
- 37.- **S. Di Matteo**, *Paternò, Nove secoli di storia e di arte*, Palermo 1976.
- 38.- **G. Garofalo**, *Studio paleografico di un'antichissima pergamena contenente le consuetudini originali di Paternò*, Catania 1896.
- 39.- **C. A. Garufi**, *Gli Alemarici e i normanni in Sicilia e nelle Puglie*, Palermo 1910.
- 40.- **M. Gaudio**, *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel Regnum Siciliae*, Catania 1952.
- 41.- **V. Giuffrida**, *La genesi delle Consuetudini giuridiche delle città di Sicilia*.
- 42.- **V. La Mantia**, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900.

- 43.- **V. La Mantia**, *Consuetudini di Paternò*, Palermo 1903.
- 44.- **V. La Mantia**, *Leggi civili del Regno di Sicilia (1130–1816)*, Palermo 1865.
- 45.- **E. La Rosa**, *Le consuetudini di Noto e il diritto consuetudinario delle antiche città di Sicilia*, Noto 1937.
- 46.- **G.A. Lengueglia**, *Ritratti della prosapia et heroi Moncadii nella Sicilia*, Valenza 1657.
- 47.- **F. Marletta**, *Recensione a Savasta, “Memorie storiche della città di Paternò”*, in “Archivio Storico per la Sicilia orientale, anno II, Catania 1905.
- 48.- **E. Mazarese Fardella**, *I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi*, Milano 1974.
- 49.- **F. Pefere**, *Le Consuetudini dei Comuni dell’Italia Meridionale ed il loro valore storico*, Napoli 1887.
- 50.- **G. Savasta**, *Memorie della città di Paternò, parte I*, Catania 1905.
- 51.- **R. Starrabba**, *Saggio di lettere e documenti relativi al periodo del Vicariato della Regina Bianca*, Palermo 1866.
- 52.- **Strano**, *Catalogo ragionato della Biblioteca Ventimiliana esistente nella R. Università degli Studi*, Catania 1830.
- 53.- **G. Tamburini**, *Inventari dei manoscritti delle RR. Biblioteche Universitaria e Ventimiliana di Catania, estratto dal vol. XX degli inventari dei manoscritti delle Biblioteche d’Italia*, Firenze 1914.

Appendice aggiunta

Rinvenimento del Libro dei privilegi

Il ritrovamento del *Libro rosso* di Paternò - o meglio, come si vedrà, di buona parte di esso – a distanza di circa 80 anni della sua scomparsa dall'Archivio comunale della città⁹⁹, lo dobbiamo a una singolare circostanza.

Nel luglio 2015, infatti, dalla telefonata di una sconosciuta signora, Caterina Aglialoro, apprendo che la stessa dopo aver letto questo lavoro sul sito internet dello studio legale aveva intuito che il manoscritto acquistato per curiosità tre o quattro anni prima da un rigattiere di via Volturmo a Palermo era molto probabilmente l'originale *Libro dei privilegi* di Paternò andato perduto nel 1927.

Nella successiva lettera con cui ne accompagna la spedizione la signora spiega che per mesi aveva cercato, affascinata, di decifrarne il contenuto ma finiva sempre per chiuderlo non riuscendo a completarne più di qualche periodo. Quindi – prosegue amabilmente - in ragione di quanto afferma S. Agostino nel senso che *ogni corpo a motivo del suo peso va verso il luogo che gli è proprio*, aveva capito che il luogo proprio del manoscritto era quello “dove viene studiato e conservato con amore” e così me lo affidava per farne l'uso più appropriato.

In effetti il manoscritto era proprio l'originale *Libro rosso* di Paternò; per la precisione tutta la parte da foglio 48 a 125 e quindi quasi due terzi della sua iniziale consistenza che era di 129 fogli¹⁰⁰. In totale 78 fogli contenenti: dal 48 al 90 documenti trascritti (tra i quali gli otto già pubblicati, come s'è visto, dal Savasta) e dal 91 al 125 documenti inseriti nel libro in originale e molto probabilmente, come parte dei primi, ancora inediti.

⁹⁹ Cfr. Cap. III.2

¹⁰⁰ I quattro fogli finali 126-129 sono gli unici superstiti ancora in Archivio comunale (Cfr. pag. 29 e Nota 69).